

PROGETTISTI	 GRUPPO ARGO ASSOCIATI VIA MENTANA 30 - 27029 VIGEVANO (PV) TEL 0381903221 - P.IVA 02003500184 GIANLUCA.PERINOTTO@GRUPPOARGO.IT
COMMITTENTI	COMUNE DI ALAGNA (PV) VIA PIAVE 12 - 27020 ALAGNA (PV) TEL. 0382-818105 - P.IVA 00473750180 INFO@PEC.COMUNE. ALAGNA.PV.IT UFFICIO.TECNICO@COMUNE. ALAGNA.PV.IT
SIGLA	PGT COMUNE DI ALAGNA (PV)
PROGETTO	VARIANTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ELABORATO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.12 DEL 2005 E SS.MM.II.
	
ELABORATO	DP0a
TITOLO	DOCUMENTO DI PIANO QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE DI PGT
SCALA	1:10000
DATA	MARZO 2022

PROGETTISTI:



GRUPPO ARGO ASSOCIATI
VIA MENTANA 30 - 27029 VIGEVANO PV
TEL. 0381 903221 - P.IVA 02003500184
GIANLUCA.PERINOTTO@GRUPPOARGO.IT

INDICE

1.	INTRODUZIONE	5
2.	LA PROCEDURA DI VARIANTE DEL PGT	7
3.	IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO LOCALE	13
4.	LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRACCOMUNALE	21
4.1.	IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE	21
4.2.	IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.....	31
5.	I VINCOLI TERRITORIALI IN ATTO.....	45
6.	IL SISTEMA DELLA MOBILITA'	55
7.	GLI ASPETTI AMBIENTALI E PAESISTICI DEL TERRITORIO AGRICOLO	59
8.	IL PGT VIGENTE E LE ISTANZE PRESENTATE.....	63
9.	GLI OBIETTIVI DI PGT.....	75
10.	LA VARIANTE DI PGT.....	81

1. INTRODUZIONE

Dalla metà dell'anno 2011 il Comune di Alagna, in Provincia di Pavia, è dotato di un nuovo strumento di pianificazione territoriale, predisposto ai sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 e delle sue ormai numerose modifiche e integrazioni (LR12/05 e ss.mm.ii.).

Il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) di Alagna è stato infatti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n.5 del 11 maggio 2011, e risulta vigente a far data dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n.27 del 6 luglio 2011, Serie Avvisi e Concorsi.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 2 marzo 2018 è stata prorogata la validità del Documento di Piano di PGT, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale n.31 del 2014 e s.m.i.

Alla luce di alcune difficoltà nell'attuazione del vigente PGT e della situazione economica e sociale mutata nell'ultimo periodo, nonché dell'obbligo di verifica e aggiornamento quinquennale (di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della LR12/05 e ss.mm.ii.), il Comune di Alagna ha deciso di effettuare una revisione del Piano di Governo del Territorio al fine di rispondere ai problemi emersi ed emergenti.

L'avvio del procedimento di Variante di PGT, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della LR12/05 e ss.mm.ii., è stato dato con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 18 luglio 2020, fissando il termine per la presentazione di suggerimenti, proposte, istanze, al 15 ottobre 2020.

Nella stessa Deliberazione di Giunta Comunale, oltre alla definizione dell'Autorità proponente (Sindaco pro-tempore del Comune di Alagna) e dell'Autorità procedente (Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Alagna), è stata nominata l'Autorità competente (Segretario Comunale del Comune di Alagna, supportata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Alagna).

Inoltre sono stati individuati i soggetti da convocarsi nell'ambito delle Conferenze di VAS, ai sensi di legge: (a) Soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Lombardia, ATS della Provincia di Pavia, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; (b) Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile; Provincia di Pavia, Settore Pianificazione

del territorio; Autorità di Bacino; Comune di Garlasco; Comune di Tromello; Comune di Dorno; Comune di Valeggio; (c) Enti e Autorità con specifiche competenze: Autorità Ambito Territoriale Ottimale; Pavia Acque Scarl; Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio di irrigazione e bonifica; Autoguidovie; Enel Distribuzione Spa.; Enel Sole Spa; 2i Rete Gas; Snam Rete Gas; Terna; Telecom Italia Spa, TIM; Eni Spa; Vodafone Spa; (d) Pubblico Interessato: Associazioni delle categorie interessate (Ascom, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura); Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale (Legambiente sezione di Pavia, WWF, LIPU, FAI Fondo per l'Ambiente Italiano, Italia Nostra); Associazioni di cittadini e altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006; i cittadini.

Con la contestuale Deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 18 luglio 2020, è stato definito altresì l'atto di indirizzo per la redazione della Variante di PGT.

2. LA PROCEDURA DI VARIANTE DEL PGT

In Regione Lombardia, la procedura di approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) e delle sue varianti è fissata, ad oggi, dall'articolo 13 della LR12/05 e ss.mm.ii., che stabilisce espressamente i seguenti passaggi fondamentali:

- avvio del procedimento (comma 2);
- acquisizione parere delle parti sociali ed economiche (comma 3);
- adozione e approvazione di Consiglio Comunale (comma 1);
- pubblicazione sul BURL (comma 11).

La stessa legge stabilisce che, parallelamente all'elaborazione del PGT o della sua Variante, si debba svolgere il processo di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito abbreviata con l'acronimo "VAS") oppure di Verifica di assoggettabilità a VAS (di seguito "Verifica"). Come è ormai noto infatti, il Piano di Governo del Territorio e le sue varianti devono essere caratterizzati da una dimostrata sostenibilità ambientale, e pertanto sono soggetti a valutazione ambientale ai sensi di legge.

Nel contesto comunale lombardo l'articolata questione applicativa della valutazione ambientale dei piani, è meglio precisata in una recente circolare della Regione Lombardia, approvata alla fine del 2010 (Decreto Dirigenziale del 14 dicembre 2010, "*L'applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale*"). Qui si chiarisce che, nell'ambito della pianificazione comunale, ovvero del Piano di Governo del Territorio, dei Piani Attuativi, e delle loro Varianti:

- sono di norma sempre soggetti a VAS il Documento di Piano del PGT e le sue varianti;
- sono sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS tutte le varianti del PGT per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti tre requisiti: 1) non sono da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di VIA; 2) non producono effetti su Siti di Importanza Comunitaria (SIC, o ZSC) o Zone a Protezione Speciale (ZPS); 3) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;
- sono esclusi dall'ambito di applicazione della VAS (ovvero non sono assoggettati

né a VAS né a Verifica di assoggettabilità a VAS) le seguenti quattro fattispecie di variazioni particolari al PGT: a) le rettifiche degli errori materiali; b) le modifiche di adeguamento del piano a previsioni cogenti già definite e valutate negli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunale; c) le varianti finalizzate all'apposizione del vincolo espropriativo per opere già definite e valutate nei piani sovraordinati; d) tutti i piani attuativi coerenti con il Documento di Piano, o i piani già oggetto di VAS o di Verifica.

È utile anche evidenziare molto brevemente che: il processo di Valutazione Ambientale Strategica e il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS seguono il seguente *iter*:

- avvio del procedimento di VAS (o di Verifica), con individuazione dei soggetti competenti, degli enti territorialmente interessati, del pubblico interessato, nonché dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente;
- informazione e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, del pubblico e del pubblico interessato, consistenti in: Conferenze di valutazione iniziale e conclusiva per i Piani o Varianti soggetti a VAS (oppure Conferenza di verifica per i Piani o Varianti soggetti a Verifica);
- provvedimenti conclusivi di VAS o Verifica, consistenti in: Parere motivato e Dichiarazione di sintesi per la Valutazione Ambientale Strategica (oppure Provvedimento di Verifica di assoggettabilità, o non, a VAS);
- pubblicazione digitale degli atti di VAS (o di Verifica) sul Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani (di seguito "SIVAS").

Oltre a quanto sopra detto, è bene sottolineare che il PGT del Comune di Alagna (e ogni sua Variante) non è sottoposto a Valutazione di Incidenza, in base alle Direttive 92/43/CEE (*"Direttiva Habitat"*) e 79/409/CEE (*"Direttiva Uccelli"*), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n.357/1997 e s.m.i. Il territorio comunale di Alagna non è infatti interessato direttamente da siti della *"Rete Natura 2000"*.

Al fine di rendere più esplicite la complessità procedurale del Piano di Governo del Territorio e delle sue Varianti, si ritiene opportuno riportare di seguito una Tabella sinottica, con schematizzazione relativa alle diverse fasi di PGT e di VAS, dall'avvio fino alla sua entrata in vigore.

Tabella: Procedimento di elaborazione e approvazione del PGT e delle sue Varianti

Riferimenti Normativi	Aggiornamento sito web Regione (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/) / Aggiornamento sito web Comune (www.comune.alagna.pv.it/)	Procedura di competenza dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 13 LR12/05 e s.m.i. e DGR6420/07 e s.m.i.	Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della LR12/05 / Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 4 della LR12/05 / Studio Geologico, idrogeologico sismico (GEO) ai sensi dell'articolo 57 della LR12/05
Fase iniziale: Avvio PGT e VAS			
LR12/05 articolo 13 comma 2	si	Deliberazione di Giunta Comunale di avvio del procedimento di PGT	
DGR6420/07 allegato 1a	si	Deliberazione di Giunta Comunale di avvio del processo di VAS	
LR12/05 articolo 13 comma 2	si	Avviso di avvio del procedimento su stampa locale e comunicazione alla cittadinanza, con termine entro i quali presentare suggerimenti e proposte	
LR12/05 articolo 13 comma 2		Assegnazione degli incarichi di redazione degli atti di PGT, VAS, GEO	
LR12/05 articolo 8 comma 1		Trasmissione ai progettisti incaricati di tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento del Quadro conoscitivo	
Fase preparatoria: Quadro conoscitivo di PGT e Scoping			
LR12/05 articolo 8 comma 1			Aggiornamento del Quadro conoscitivo del territorio comunale e del quadro ricognitivo e programmatico di riferimento
LR12/05 articolo 13 comma 2		Termine presentazione istanze (30/60 giorni dall'avvio del procedimento)	
LR12/05 articolo 8 comma 1		Determinazione degli obiettivi del Piano di Governo del Territorio	Completamento del Quadro conoscitivo, aggiornato con proposte pervenute (e relativa consegna) / Documento di Scoping (e relativa consegna)

DGR6420/07 allegato 1a	si	Messa a disposizione del Quadro conoscitivo aggiornato e dello Scoping	
		Convocazione della prima conferenza (iniziale) di VAS	
DGR6420/07 allegato 1a	si	Verbalizzazione della prima Conferenza (iniziale) di VAS	Prima conferenza (iniziale) di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Fase impostazione: Progetto preliminare di PGT e partecipazione			
			Risposta alle osservazioni pervenute in ambito di prima conferenza di VAS
LR12/05 articolo 8 comma 1			Valutazione delle istanze pervenute
LR12/05 articoli 8, 9 e 10			Elaborazione della proposta preliminare di Documento di Piano, di Piano delle Regole e Piano dei Servizi (e relativa consegna)
		Condivisione della proposta preliminare da parte della Giunta, con comunicazione scritta ai progettisti incaricati	
		Avviso di convocazione incontro con il pubblico e parti economiche e sociali	
	si	Sintesi scritta dell'incontro con pubblico e parti economiche e sociali	Incontro con il pubblico e con le parti economiche e sociali, atto ad illustrare i contenuti della proposta di Piano
Fase conclusiva: Progetto definitivo di PGT e Rapporto Ambientale			
			Valutazione dell'incontro con il pubblico e con le parti economiche e sociali
LR12/05 articolo 8 comma 2 e articoli 9 e 10			Elaborazione della proposta definitiva di Piano (e relativa consegna) / Studio geologico, idrogeologico e sismico (e relativa consegna)
	si	Condivisione della proposta definitiva da parte della Giunta, con comunicazione scritta ai progettisti incaricati	
DGR6420/0			Elaborazione del Rapporto Am-

allegato 1a			bientale (VAS) sulla proposta definitiva di Documento di Piano (e relativa consegna)
DGR6420/07 allegato 1a	si	Messa a disposizione (per 60gg.) della proposta definitiva di Documento Piano e del Rapporto Ambientale	
DGR6420/07 allegato 1a		Convocazione seconda conferenza (conclusiva) di VAS	
DGR6420/07 allegato 1a	si	Verbalizzazione della seconda conferenza (conclusiva) di VAS	Seconda conferenza (conclusiva) di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
			Risposta alle osservazioni pervenute in ambito di seconda conferenza di VAS
		Convocazione dell'incontro con le parti economiche e sociali, finalizzato all'acquisizione del parere	
LR12/05 articolo 13 comma 3	si	Sintesi dell'incontro con le parti economiche e sociali	Incontro con le parti economiche e sociali, finalizzato all'acquisizione del parere
DGR6420/07 allegato 1a	si	Predisposizione del parere motivato e della dichiarazione di sintesi	Consegna degli elaborati definitivi di PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano della Regole; elaborati della VAS; elaborati dello Studio geologico, idrogeologico) da adottare in Consiglio Comunale

Fase approvativa: Adozione, Controdeduzioni, Approvazione di PGT

LR12/05 articolo 13 comma 4	si	Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del Piano	Consiglio comunale di adozione atti di PGT
LR12/05 articolo 13 commi 4-5-6	si	Avviso di deposito degli atti adottati di Piano e trasmissione alla Provincia, all'ARPA e all'ASL e anche alla Regione (*) (pubblicità sul BURL)	Deposito e trasmissione degli atti di PGT
LR12/05 articolo 13 commi 4 e 6		Periodo Osservazioni comprese ARPA e ASL (60gg. dal deposito)	
LR12/05 articolo 13 comma 5		Compatibilità del PGT al PTC Provincia di Pavia; e anche della Regione al proprio PTR (*) (120gg. dal deposito)	

LR12/05 articolo 13 comma 7	si		Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e proposta di assunzione della DGP di compatibilità del PGT al PTCP e al PTR / Consegna degli elaborati definitivi da approvare in Consiglio Comunale
LR12/05 articolo 13 commi 7 e 9	si		Consiglio comunale di approvazione atti di PGT
LR12/05 articolo 13 comma 10	si	Avviso di deposito degli atti approvati di Piano e trasmissione per conoscenza alla Provincia e alla Regione	Deposito e trasmissione degli atti di PGT

Fase pubblicazione: Entrata in vigore del PGT

LR12/05 articolo 13 comma 11		Trasmissione del PGT in forma digitale (shape file) alla Regione Lombardia ai fini della pubblicazione sul BURL	Consegna del PGT in forma digitale (shape file)
LR12/05 articolo 13 comma 11	si	Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; e entrata in vigore del PGT (pubblicità sul BURL)	

- (*) Si veda quanto specificato dall'articolo 13 della Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. e precisato dalla Comunicazione regionale della Direzione generale Territorio e Urbanistica (Piani di Governo del Territorio: Indicazioni ai Comuni a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale Regionale), pubblicata sul BURL serie inserzioni e concorsi n.9 del 3 marzo 2010.

3. IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO LOCALE

Tra gli elementi da considerare nella costruzione del quadro conoscitivo di riferimento per il PGT, e da verificare nelle sue Varianti, vi è lo studio del sistema socio-economico, ovvero dello sviluppo economico e sociale del Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della LR12/05 e ss.mm.ii.

Dovendo aggiornare le analisi già contenute nella relazione di PGT vigente, si svolgono le seguenti considerazioni di sintesi, riferendole al contesto territoriale di riferimento.

Il Comune di Alagna (Codice ISTAT 03018001) confina con i Comuni di Garlasco (Codice ISTAT 03018069), Tromello (Codice ISTAT 03018164), Valeggio (Codice ISTAT 03018167), Dorno (Codice ISTAT 03018061). Altri Comuni limitrofi sono i Comuni di Gropello Cairoli (Codice ISTAT 03018076), Zinasco (Codice ISTAT 03018190), Pieve Albignola (Codice ISTAT 03018112), Sannazzaro de' Burgondi (Codice ISTAT 03018138), Scaldasole (Codice ISTAT 03018147), Ferrera Erbognone (Codice ISTAT 03018062), Ottobiano (Codice ISTAT 03018106), Gambolò (Codice ISTAT 03018068), Borgo San Siro (Codice ISTAT 03018018).

Sulla base dei dati statistici disponibili, desunti dall'Annuario Statistico Regionale (ASR) della Lombardia, nell'ultimo quindicennio si può notare un *trend* negativo dell'andamento della popolazione insediata ad Alagna e nei diversi Comuni minori dell'intorno, con un segno contrario rispetto a quello rilevabile nei Comuni maggiori e mediamente nella Provincia di Pavia e nella Regione lombarda, che evidenziano incrementi, pur piccoli ma positivi, in questo arco temporale.

La popolazione residente nel Comune di Alagna è oggi (dato ISTAT del 1 gennaio 2020) di 818 abitanti, di poco diminuita rispetto a quella dell'anno precedente (dato ISTAT del 1 gennaio 2019) che era di 836 abitanti, e di due anni prima (dato ISTAT del 1 gennaio 2018) che ammontava a 831 abitanti (si veda l'Atlante Statistico dei Comuni ASC dell'ISTAT).

Le variazioni demografiche verificatisi ad Alagna nell'ultimo quindicennio (2005-2020), vale a dire dall'entrata in vigore della legge lombarda per il governo del territorio, sono

state positive nel primo lustro (2000-2005) con un aumento del 1,4% della popolazione residente, e si sono via via assottigliate nei successivi quinquenni: +2,0% nel periodo 2005-2010 e solo -6,5% nel periodo 2015-2020.

In questi ultimi quindici anni Alagna ha di fatto seguito l'andamento demografico negativo dei Comuni di piccola dimensione della bassa pianura pavese e della Lomellina (Borgo San Siro, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio), che stanno progressivamente perdendo abitanti a favore dei Comuni maggiori, più attrezzati e dotati di servizi, e collegati meglio alle reti della mobilità e dei trasporti. Resta il fatto che tutti i Comuni dell'ambito territoriale considerato hanno diminuito gli abitanti nel più recente quinquennio, nonostante l'andamento demografico ancora positivo della media regionale.

Tale andamento negativo della popolazione residente va tenuto in debito conto nell'analisi e nella revisione delle scelte di Variante di PGT vigente, il quale nel proprio Documento di Piano prevede diverse aree di trasformazione a carattere residenziale, che risultano ad oggi ancora inattuate: oltre 17mila mq di ambiti a residenza derivanti dal Piano Regolatore Generale (PRG) del 1980 e confermati dalle successive varianti, con previsione di 92 nuovi abitanti insediabili, e quasi 32mila mq di ambiti a residenza introdotti dal Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente del 2011, con previsione di ulteriori 170 nuovi abitanti insediabili; per un totale complessivo di quasi 50mila mq di ambiti di trasformazione residenziali e una popolazione teorica aggiuntiva di 262 nuovi abitanti (si veda PGT vigente, Documento di Piano, Relazione illustrativa, pag.20).

Popolazione residente ricostruita dal 2005 al 2020 (valori assoluti)

Comune	2005	2010	2015	2020
001 Alagna	881	893	875	818
018 Borgo San Siro	1.062	1.086	1.019	945
061 Dorno	4.420	4.544	4.656	4.615
062 Ferrera Erbognone	1.122	1.135	1.189	1.097
068 Gambolò	9.152	9.735	10.091	9.920
069 Garlasco	9.379	9.790	9.787	9.633
076 Gropello Cairoli	4.374	4.584	4.599	4.389
106 Ottobiano	1.164	1.181	1.090	1.098
112 Pieve Albignola	918	903	873	872
138 Sannazzaro de' B.	5.847	5.706	5.515	5.298
147 Scaldasole	919	983	938	887
164 Tromello	3.604	3.816	3.856	3.736
167 Valeggio	218	233	217	209

190	Zinasco	3.013	3.207	3.262	3.123
	Totale comuni selezionati	46.073	47.796	48.202	46.640
18	Totale Provincia Pavia	510.391	534.755	547.926	546.515
030	Totale Lombardia	9.348.353	9.671.385	10.011.234	10.103.969

(Fonte: Annuario Statistico Regionale ASR Lombardia)

Popolazione residente ricostruita dal 2005 al 2020 (variazioni percentuali)

Comune	2005-10	2010-15	2015-20	2005-20
001 Alagna	1,4%	-2,0%	-6,5%	-7,2%
018 Borgo San Siro	2,3%	-6,2%	-7,3%	-11,0%
061 Dorno	2,8%	2,5%	-0,9%	4,4%
062 Ferrera Erbognone	1,2%	4,8%	-7,7%	-2,2%
068 Gambolò	6,4%	3,7%	-1,7%	8,4%
069 Garlasco	4,4%	0,0%	-1,6%	2,7%
076 Gropello Cairoli	4,8%	0,3%	-4,6%	0,3%
106 Ottobiano	1,5%	-7,7%	0,7%	-5,7%
112 Pieve Albignola	-1,6%	-3,3%	-0,1%	-5,0%
138 Sannazzaro de' B.	-2,4%	-3,3%	-3,9%	-9,4%
147 Scaldasole	7,0%	-4,6%	-5,4%	-3,5%
164 Tromello	5,9%	1,0%	-3,1%	3,7%
167 Valeggio	6,9%	-6,9%	-3,7%	-4,1%
190 Zinasco	6,4%	1,7%	-4,3%	3,7%
Totale comuni selezionati	3,7%	0,8%	-3,2%	1,2%
18 Totale Provincia Pavia	4,8%	2,5%	-0,3%	7,1%
030 Totale Lombardia	3,5%	3,5%	0,9%	8,1%

(Fonte: Annuario Statistico Regionale ASR Lombardia)

Un altro dato interessante è quello che riguarda le abitazioni, come risultanti dall'ultimo Censimento ISTAT del 2011. Nonostante il dato consistente delle abitazioni non occupate costituisca un elemento fisiologico nei Comuni lombardi (oltre l'11% del totale delle abitazioni), e nella Provincia di Pavia, nei Comuni considerati, e nel Comune di Alagna, non si verifica tale situazione: il dato delle abitazioni non occupate è infatti inferiore all'1% del totale.

Non si riscontra quindi nel Comune di Alagna quella eccedenza di abitazioni vuote o non occupate che rappresenta invece una problematica diffusa in molte altre parti del restante del territorio provinciale e regionale.

Altro dato da evidenziare è quello relativo alla dimensione media delle abitazioni occupate da residenti, che in Comune di Alagna presenta un valore notevolmente superiore (con una superficie media di 125mq per abitazione) a tutti gli altri Comuni del contesto

di riferimento (media di 108mq), nonché delle medie provinciale (102mq) e regionale (96mq).

Abitazioni, Abitazioni occupate, Superficie abitazioni al censimento comunale 2011 (valori assoluti)

Comune	Numero di abitazioni	Abitazione occupata da persone residenti (n)	Superficie delle abitazioni occupate da persone residenti (mq)	Superficie media delle abitazioni occupate da residenti (mq)
001 Alagna	384	383	48.085	126
018 Borgo San Siro	436	436	52.083	119
061 Dorno	1.926	1.908	210.592	110
062 Ferrera Erbognone	514	513	52.060	101
068 Gambolò	3.944	3.895	411.890	106
069 Garlasco	4.127	4.112	443.799	108
076 Gropello Cairoli	1.870	1.866	197.524	106
106 Ottobiano	494	494	52.657	107
112 Pieve Albignola	389	389	42.059	108
138 Sannazzaro de' B.	2.396	2.394	255.557	107
147 Scaldasole	377	377	46.178	122
164 Tromello	1.639	1.638	177.159	108
167 Valeggio	107	107	10.661	100
190 Zinasco	1.378	1.377	153.138	111
Totale comuni selezionati	19.981	19.889	2.153.442	108
18 Totale Provincia Pavia	234.535	233.988	23.889.015	102
030 Totale Lombardia	4.619.382	4.094.927	394.773.625	96

(Fonte: Annuario Statistico Regionale ASR Lombardia)

Per quanto riguarda la quantità di imprese e di addetti, secondo i dati disponibili forniti dall'ISTAT, nell'ultimo periodo, tra il 2011 e il 2017, nel Comune di Alagna si constata una flessione sia del numero di imprese (-8%) in linea con quanto avviene in media sia nei Comuni dell'intorno (con valori rispettivamente del -9% di imprese) e in misura più consistente di quanto rilevato mediamente in Provincia di Pavia (-7%) e in Regione Lombardia (-1%).

Per quanto riguarda gli addetti, nello stesso ultimo periodo (2011-2017) secondo i dati ISTAT, nel Comune di Alagna si constata una forte flessione sia del numero di addetti (-23%) analogamente a quanto avviene nei piccoli Comuni dell'intorno (Valeggio, Pieve Albignola, Scaldasole), e di gran lunga superiore ai valori medi riscontrati nel contesto territoriale di riferimento (-5%) e in Provincia di Pavia (-2%). Rispetto al valore medio regionale, che risulta con un aumento del 1,5%, si evidenzia ad Alagna la progressiva rilevante perdita di addetti nelle imprese locali: nel settennio considerato gli addetti so-

no infatti diminuiti di quasi un quarto.

Tale decremento è dovuto di fatto alla crisi economica in atto a livello nazionale e locale, e alla minore competitività delle attività insediate sul territorio comunale, per il quale va comunque messo nuovamente in rilievo lo scarso livello di accessibilità e pertanto di attrattività per l'introduzione e lo sviluppo di imprese.

È opportuno tenere a mente questi dati nell'analisi e nella revisione delle scelte di Variante di PGT vigente, il quale nel proprio Documento di Piano prevede aree di trasformazione a carattere produttivo, con una superficie totale di oltre 20mila mq, che risultano ad oggi ancora inattuate.

Imprese e addetti ai censimenti comunali 2011 e 2017 (valori assoluti)

Comune	unità locali delle imprese 2011	unità locali delle imprese 2017	addetti unità locali delle imprese 2011	addetti unità locali delle imprese 2017
001 Alagna	51	47	74	57
018 Borgo San Siro	75	64	305	279
061 Dorno	291	265	1.366	1.240
062 Ferrera Erbognone	84	70	471	422
068 Gambolò	657	638	1.846	1.870
069 Garlasco	906	827	2.500	2.346
076 Gropello Cairoli	351	321	1.229	1.103
106 Ottobiano	64	66	192	283
112 Pieve Albignola	41	30	91	58
138 Sannazzaro de' B.	441	352	3.251	3.000
147 Scaldasole	55	51	194	148
164 Tromello	223	215	574	630
167 Valeggio	19	10	38	11
190 Zinasco	177	171	390	422
Totale comuni selezionati	3.435	3.127	12.521	11.869
18 Totale Provincia Pavia	42.738	40.308	134.555	132.042
030 Totale Lombardia	896.697	885.173	3.587.721	3.643.782

(Fonte: Annuario Statistico Regionale ASR Lombardia)

Imprese e addetti ai censimenti comunali 2011 e 2017 (variazioni percentuali)

Comune	unità locali imprese 2011-17	addetti unità locali imprese 2011-17
001 Alagna	-7,84%	-22,97%
018 Borgo San Siro	-14,67%	-8,52%
061 Dorno	-8,93%	-9,22%
062 Ferrera Erbognone	-16,67%	-10,40%
068 Gambolò	-2,89%	1,30%

069	Garlasco	-8,72%	-6,16%
076	Gropello Cairoli	-8,55%	-10,25%
106	Ottobiano	3,13%	47,40%
112	Pieve Albignola	-26,83%	-36,26%
138	Sannazzaro de' B.	-20,18%	-7,72%
147	Scaldasole	-7,27%	-23,71%
164	Tromello	-3,59%	9,76%
167	Valeggio	-47,37%	-71,05%
190	Zinasco	-3,39%	8,21%
Totale comuni selezionati		-8,97%	-5,21%
18	Totale Provincia Pavia	-5,69%	-1,87%
030	Totale Lombardia	-1,29%	1,56%

(Fonte: Annuario Statistico Regionale ASR Lombardia)

Per quanto attiene alle attività agricole si consideri che il territorio agricolo destinato all'agricoltura costituisce la gran parte del territorio comunale di Alagna e che, in base ai dati disponibili dei più recenti Censimenti ISTAT dell'Agricoltura (2000 e 2010), all'interno del Comune di Alagna non solo è diminuito il numero di Aziende agricole, che passa da 18 (dato del 2000) a 13 (dato del 2010), ma anche la Superficie Agricola Totale (SAT) e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) hanno subito entrambe un consistente decremento, rispettivamente del 28% e del 30% circa. Tali diminuzioni della SAT e della SAU risultano in controtendenza con i valori riscontrati mediamente nel contesto di riferimento, nonché nella provincia pavese e in generale nel territorio lombardo. L'inflessione delle superfici coltivate evidenzia la crisi anche di questo settore primario, maggiormente consistente nei territori a forte vocazione agricola come quelli della Lomellina e della bassa pianura padana.

Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU), Superficie Agricola Totale (SAT) ai censimenti comunali 2000 e 2010 (valori assoluti)

		Aziende		SAU (ha)		SAT (ha)	
Comune		2000	2010	2000	2010	2000	2010
001	Alagna	18	13	703	504	568	397
018	Borgo San Siro	21	26	1.530	1.316	1.074	1.126
061	Dorno	54	41	1.909	1.579	1.792	1.474
062	Ferrera Erbognone	12	11	1.034	1.123	905	947
068	Gambolò	91	83	3.744	4.014	3.329	3.462
069	Garlasco	73	69	2.878	2.732	2.591	2.509
076	Gropello Cairoli	49	34	2.527	2.534	1.988	2.091
106	Ottobiano	51	31	2.089	1.657	1.457	1.343
112	Pieve Albignola	20	18	1.165	1.375	978	1.221

138	Sannazzaro de' B.	40	27	1.327	1.237	1.127	1.061
147	Scaldasole	11	12	1.308	1.276	1.146	1.083
164	Tromello	56	42	1.705	2.073	1.473	1.924
167	Valeggio	19	10	956	1.177	722	1.104
190	Zinasco	79	35	2.265	2.151	2.013	1.935
	Totale comuni selezionati	594	452	25.141	24.750	21.163	21.677
18	Totale Provincia Pavia	10.407	6.880	183.973	176.935	215.121	207.205
030	Totale Lombardia	70.993	54.333	1.039.537	986.826	1.350.428	1.229.561

(Fonte: Annuario Statistico Regionale ASR Lombardia)

Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU), Superficie Agricola Totale (SAT) ai censimenti comunali 2000 e 2010 (variazioni percentuali)

Comune	Aziende 2000-10	SAU 2000-10	SAT 2000-10
001 Alagna	-27,8%	-28,3%	-30,2%
018 Borgo San Siro	23,8%	-14,0%	4,8%
061 Dorno	-24,1%	-17,3%	-17,8%
062 Ferrera Erbognone	-8,3%	8,6%	4,7%
068 Gambolò	-8,8%	7,2%	4,0%
069 Garlasco	-5,5%	-5,1%	-3,2%
076 Gropello Cairoli	-30,6%	0,3%	5,2%
106 Ottobiano	-39,2%	-20,7%	-7,8%
112 Pieve Albignola	-10,0%	18,1%	24,8%
138 Sannazzaro de' B.	-32,5%	-6,8%	-5,9%
147 Scaldasole	9,1%	-2,5%	-5,5%
164 Tromello	-25,0%	21,6%	30,6%
167 Valeggio	-47,4%	23,2%	53,0%
190 Zinasco	-55,7%	-5,0%	-3,9%
Totale comuni selezionati	-23,9%	-1,6%	2,4%
18 Totale Provincia Pavia	-33,9%	-3,8%	-3,7%
030 Totale Lombardia	-23,5%	-5,1%	-9,0%

(Fonte: Annuario Statistico Regionale ASR Lombardia)

4. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRACCOMUNALE

L'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento per il PGT del Comune di Alagna deve tenere conto, come è noto, degli atti di pianificazione territoriale sovracomunale oggi in vigore (articolo 10bis, comma 3, della LR12/05 e ss.mm.ii.).

Nel nostro caso essi sono costituiti principalmente da due strumenti pianificatori: il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia, comprensivo degli specifici piani di settore, entrambi aggiornati e innovati recentemente.

4.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia (di seguito abbreviato con "PTR") è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale DCR n.VIII/951 del 19 gennaio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n.6 dell'11 febbraio 2010, 3° Supplemento Straordinario. Gli elaborati del PTR sono pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010, Supplemento Straordinario, e sono resi disponibili *on line*. Il Consiglio Regionale della Lombardia ha successivamente approvato diversi aggiornamenti al proprio PTR.

Ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della LR12/05 e ss.mm.ii. il PTR costituisce l'atto fondamentale di indirizzo per gli aspetti territoriali della programmazione regionale finalizzato ad orientare la programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. Esso ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione vigente (art.19, c.1, LR12/05).

È quindi molto importante tenere presenti *in primis* i tre macro-obiettivi per lo sviluppo di politiche territoriali sostenibili, specificati nel PTR lombardo anche in base agli indirizzi della Comunità Europea, che sono: "1) *rafforzare la competitività dei territori della Lombardia*; 2) *riequilibrare il territorio lombardo*; 3) *proteggere e valorizzare le della Regione*" (PTR, 2, DDP, Rel.12/2016, pag.21 e segg.).

Il PTR definisce anche gli obiettivi peculiari relativi a sei Sistemi territoriali, specificando per essi gli orientamenti per l'assetto territoriale (PTR, 2, DDP, Tav.4, Rel.12/2016, pag.76 e segg.).

Per il sistema territoriale della Pianura Irrigua (PTR, 2, DDP, Tav.4, Rel. Agg. 2019, pag.143 e segg.), a cui appartiene il Comune di Alagna, il PTR precisa i seguenti obiettivi: *1) garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche (ST5.1); 2) garantire la tutela delle acque e il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l'agricoltura e perseguire la prevenzione del rischio idraulico (ST5.2); 3) tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio lombardo (ST5.3); 4) promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e trasmettere i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per l'imprenditoria turistica locale (ST5.4); 5) migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ST5.5); 6) evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le opportunità lavorative (ST5.6).*

Il PTR precisa anche le prescrizioni di tutela del paesaggio, che sono cogenti e quindi immediatamente prevalenti su eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione subordinati (art.76, c.2, LR12/05). Ad esse si devono adeguare i piani provinciali e comunali, eventualmente introducendo previsioni conformative di maggiore definizione, per una migliore salvaguardia dei valori paesaggistici (art.77, c.1, LR12/05).

Le previsioni e le disposizioni relative alla tutela del paesaggio lombardo sono contenute specificamente nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che ha una duplice natura: di inquadramento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo, nelle sue articolazioni e maggiori definizioni, e di disciplina paesaggistica attiva sul territorio (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa, art.2 e segg.). Esso pertanto contiene sia elementi di indirizzo e sia elementi prescrittivi.

Gli indirizzi di tutela per la fascia della bassa pianura, nonché per i paesaggi delle fasce fluviali (PTR, 3, PPR, Vol.2 01/2010, Paesaggi, pag.101 e segg.), riguardano soprattutto la salvaguardia e il potenziamento degli aspetti di naturalità (lanche, isole flu-

viali, boschi ripariali, greti, zone umide) e specificamente degli andamenti geomorfologici (successione delle scarpate), nonché la tutela degli insediamenti e delle percorrenze storici.

Se ci si addentra con maggiore approfondimento negli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale, si può evidenziare che nel contesto territoriale di riferimento viene specificamente individuati quali elementi di tutela paesaggistica, dei quale tenere conto nell'elaborazione della variante di PGT, i meandri del Terdoppio, che sono individuati quale geosito di rilevanza regionale (PTR, 3, PPR, Tav.B e Tav.D n.162, Vol.2 01/2010, Repertori, pag.12), classificato come *“Geosito di interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico”*; la normativa di PPR specifica che i geositi sono *“oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione”*; *“sono pertanto da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici”* (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa, art.22, c.3).

Oltre a quanto sopra detto, va sottolineato che per il Piano Paesistico Regionale tutto il sistema idrografico naturale e artificiale presente sul territorio assume importanza connotativa per il paesaggio lombardo.

Il PPR riconosce anzitutto il valore paesaggistico dell'idrografia naturale superficiale, quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e quale riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa, art.20, c.1). La pianificazione locale deve pertanto essere diretta alla tutela e valorizzazione paesaggistica di fiumi, torrenti e corsi d'acqua naturali, anche attraverso la riqualificazione di situazioni di degrado ambientale (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa, art.20, c.2).

Analogamente la stessa normativa di PPR riconosce quale sistema di specifica connotazione e grande rilevanza paesaggistica della pianura lombarda, e come tale da salvaguardare, l'infrastrutturazione idrografica artificiale della pianura, costituita da canali di bonifica e dalla rete irrigua del territorio (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa,

art.21, c.1-2). Per tale sistema il PPR prevede: la salvaguardia e integrazione vegetazione ripariale, con specifico riferimento al potenziamento della rete verde provinciale e regionale; la salvaguardia e l'integrazione delle zone alberate e dei filari; la tutela e recupero dei manufatti idraulici storici (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa, art.21, c.6).

Altro elemento molto importante del PTR lombardo è la previsione di realizzare una Rete Ecologica Regionale (RER), considerata come infrastruttura prioritaria per il territorio regionale nell'ambito della Rete Verde Regionale (RVE) ed evidenziata dal Piano Paesaggistico (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa, art.24).

Il sistema della RER è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n.8/8515 del 26 novembre 2008, e definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n.8/10962 del 30 dicembre 2009, pubblicata nel BURL n.3 del 22 gennaio 2010, VII Supplemento Straordinario. Esso costruisce un quadro di riferimento unitario per il futuro adeguamento e per l'attuazione coerente e sinergica delle reti ecologiche in Lombardia, e ha funzione di indirizzo per gli enti provinciali e comunali (DGR10962/2009, pag.11).

Per il territorio del Comune Alagna la RER è composta essenzialmente da (DGR10962/2009, tav.35, pagg.151-155) un Elemento di primo livello, individuato principalmente sulla base delle Aree prioritarie per la biodiversità della Valle del Ticino (codice AP31) e della Lomellina (codice AP32), che occupa tutta la parte occidentale del territorio comunale e tutta la parte orientale in corrispondenza del corso del Torrente Terdoppio.

Il Comune, nell'ambito del proprio PGT, ha il compito di recepire le indicazioni della rete a verde a livello regionale e provinciale, nonché di provvedere al loro adattamento e approfondimento a livello comunale, studiando una Rete Ecologica Comunale (REC) e predisponendo due elaborati tecnici specifici (DGR10962/2009, pag.37-42):

- uno schema di Rete Ecologica Comunale (REC) che consenta il raffronto con le reti ecologiche di area vasta (scala 1:25000), a supporto del Documento di Piano;
- una carta della Rete Ecologica Comunale (REC) a un sufficiente livello di dettaglio (scala 1:10000), a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

Oltre alle due componenti fondamentali del paesaggio lombardo, di cui si è detto sopra, ovvero quella delle acque e quella del verde, la normativa di Piano Paesistico individua i sistemi insediativi storici (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa, art.25), per i quali il Piano Territoriale Regionale specifica la necessità di promuovere azioni idonee alla salvaguardia e al recupero.

Riassumendo, in estrema sintesi, la normativa di Piano Paesistico Regionale contenuta all'interno del PTR detta particolari indirizzi di tutela e valorizzazione per tre grandi sistemi (quello delle acque, quello del verde e quello insediativo storico), che devono essere tenuti in debita considerazione nell'elaborazione di qualsiasi piano (PGT) o sua Variante.

La normativa di Piano Paesistico del PTR approfondisce anche il tema delle aree degradate o degradabili, ovvero di quelle parti del territorio che hanno perso, irreversibilmente (aree compromesse) o reversibilmente (aree degradate), o possono perdere (aree a rischio di compromissione o degrado), la propria connotazione originaria, sollecitando per esse una riqualificazione paesaggistica e un contenimento dei processi di degrado (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa, art.28).

Tali aree sono individuate in prima istanza dal Piano Paesistico Regionale (PTR, 3, PPR, Tavv.G-F), ed è compito dei PGT, e anche dei PTCP, specificare la loro delimitazione e articolare la relativa disciplina d'intervento, finalizzata per l'appunto alla riqualificazione e al contenimento del degrado (PTR, 3, PPR, Vol.6 01/2010, Normativa, art.28, cc.4-5).

Per il territorio del Comune di Alagna vengono segnalate come *“ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione”* (si veda (PTR, 3, PPR, Tav.G), le aree interessate dal tracciato di progetto della nuova Autostrada regionale Broni-Mortara, che attraversa il territorio comunale nella parte settentrionale, e dagli elettrodotti esistenti scorrenti ad Est e ad Ovest del centro abitato (PTR, 3, PPR, Vol.2 01/2010, Principali fenomeni di degrado, paragrafo 3.2). In tali aree vanno messe in atto misure di prevenzione e di contenimento dei processi e concentrati prioritariamente gli interventi di compensazione (PTR, 3, PPR, Vol.2 01/2010, Normativa, art.28).

Al fine di evitare fenomeni di ulteriore degrado la medesima normativa di Piano Paesistico del PTR fornisce alcuni importanti indirizzi generali, da tenere in considerazione

anche nell'elaborazione dei piani comunali (PGT) e delle loro varianti. Tali indirizzi basilari possono essere suddivisi in tre punti:

- 1) *“il recupero delle aree dismesse in contesto urbano o periurbano deve essere orientato non solo al recupero funzionale e urbanistico delle stesse, ma anche alla riqualificazione e qualificazione paesaggistica dell'area e del suo intorno, con specifica attenzione alla valorizzazione della dimensione pedonale e ciclopeditana della città, alla ricomposizione delle relazioni fisiche e percettive con il paesaggio urbano e rurale circostante, alla valorizzazione degli elementi architettonici e materici di connotazione locale, al potenziamento della rete verde comunale e provinciale”* (PTR, 3, PPR, Vol.2 01/2010, Normativa, art.28, c.12.a);
- 2) *“i piani e progetti relativi a nuove aree e impianti industriali, poli logistici e grandi impianti tecnologici, devono prevedere una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione di elementi verdi di inserimento paesaggistico e ambientale, da individuare e progettare in riferimento sia alle necessità di schermatura delle parti più impattanti sia in funzione della ricostruzione o del potenziamento di sistemi ed elementi verdi e d'acqua di connotazione del sistema paesaggistico locale; questi interventi possono anche ricadere all'esterno dell'area di pertinenza, ma preferibilmente in stretta correlazione con essa”* (PTR, 3, PPR, Vol.2 01/2010, Normativa, art.28, c.12.e);
- 3) *“le previsioni e i progetti di nuove infrastrutture della mobilità devono essere corredati da specifico studio e indicazioni progettuali relativi al disegno degli spazi liberi contermini e alla organizzazione di strutture e spazi di servizio, volti a garantire: la salvaguardia delle componenti paesaggistiche di maggiore connotazione del contesto, la non occlusione di visuali significative, la minore compromissione possibile di corridoi verdi ed ecologici, l'introduzione di elementi significativi e coordinati di correlazione con il contesto in riferimento ad equipaggiamenti verdi delle fasce stradali e ricostruzione di alberate e macchie boschive”* (PTR, 3, PPR, Vol.2 01/2010, Normativa, art.28, c.12.i).

A questo punto è necessario qui accennare a un ulteriore elemento dello scenario pianificatorio regionale, da assumere come atto di programmazione sovracomunale. Esso è costituito dalla previsione di una nuova infrastruttura autostradale, elemento importante anche per i suoi aspetti vincolistici.

Tale elemento è rappresentato dal progetto di nuova Autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara, che costituisce una prima tratta del previsto tracciato autostradale tra Broni e Vercelli. Il progetto preliminare di tale autostrada, redatto a cura del soggetto promotore (SABroM Spa, ovvero Società Autostrada Broni Mortara Spa) ai sensi della Legge Regionale n.9 del 2001 e del Regolamento Regionale n.4 del 8 luglio 2002, è del settembre 2006 e ha comportato la determinazione di una fascia di salvaguardia (o di rispetto) che deve essere recepita obbligatoriamente dagli elaborati della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge Regionale n.9 del 2001.

Il territorio comunale di Alagna è lambito nella parte settentrionale dalla previsione della nuova tratta autostradale. I vincoli relativi alla fascia di salvaguardia di tale tracciato sono riportati nella Tavola 4 allegata alla Delibera di approvazione del Progetto Preliminare, di cui alla DGR n.8/4656 del 4 maggio 2007, e corrispondono a una fascia di 75 metri per lato misurati dalla mezzeria del percorso (DGR 4656/2007, punto 3).

Nel 2011 è stato redatto e presentato da Infrastrutture Lombarde e Sabrom Spa il Progetto Definitivo dell'Autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara, considerata quale tracciato viario integrativo del Sistema Transpadano. A inizio 2012 viene presentato il progetto al Ministero dell'Ambiente affinché lo esamini attraverso la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

La complesse vicende della procedura di VIA, possono essere sintetizzate nei seguenti passaggi: nel giugno 2012 viene richiesta una sospensione della procedura di valutazione e il progetto il progetto definitivo subisce un'ulteriore revisione del febbraio 2013; nel 2014 la commissione tecnica preposta alla valutazione, anche con il supporto di una relazione del Consiglio Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), respinge il progetto e fa una proposta di bocciatura, a seguito della quale il Ministero dell'Ambiente concede una sospensiva di sei mesi per la presentazione di nuove integrazioni da parte del soggetto proponente; queste vengono fornite nel tempo di pochi mesi; nell'ottobre del 2015 il Ministero dell'Ambiente trasmette a Infrastrutture Lombarde il parere negativo della commissione, concedendo per legge del tempo a Sabrom per presentare le proprie controdeduzioni, anch'esse trasmesse tempestivamente

Nel 2016 viene emesso da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in accordo con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, un nuovo provvedimento avverso all'opera, con il quale si decreta giudizio *“negativo di*

compatibilità ambientale sul progetto presentato” da Infrastrutture Lombarde (Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Decreto Ministeriale n.223 del 28 luglio 2016), a cui segue un ricorso da parte del soggetto proponente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che ha peraltro dato ragione al Ministero.

Il progetto di Autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara è pertanto oggi fermo a tale diniego ministeriale, cui è seguito un ricorso al Consiglio di Stato ancora in attesa di pronuncia, restando ancora attiva la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/4659 del 4 maggio 2007, che ha determinato l'istituzione della fascia di salvaguardia inedificabile, con effetto cogente sulla pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale (ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettere 'b' e 'c', della LR n.9 del 2001).

È molto importante sottolineare, in questa sede, che il Comune di Alagna, proprio perché interessata dal progetto di questa infrastruttura autostradale, è compreso nell'elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione del PGT o sua Variante in Regione (Comunicazione regionale della Direzione generale Territorio e Urbanistica, pubblicata sul BURL n.9 del 3 marzo 2010, Serie inserzioni e concorsi).

Pertanto gli atti del PGT di Alagna e le relative varianti sono assoggettate a valutazione di compatibilità regionale, vale a dire all’*“accertamento dell'idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal PTR, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”* (art.20, c.2, LR12/05).

Per completare il quadro di riferimento della programmazione e pianificazione territoriale regionale, occorre ricordare che recentemente è stata elaborata la revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), aggiornato e integrato ai sensi della Legge Regionale n.31 del 2014 e s.m.i. In questa nuova versione il PTR è stato adottato con Delibera del Consiglio Regionale n.1523 del 23 maggio 2017, pubblicata sul BURL n.22 del 31 maggio 2017, Serie Avvisi e Concorsi, e successivamente approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.411 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n.11 del 13 marzo 2019, Serie Avvisi e Concorsi.

In ultimo è necessario evidenziare che alla fine del 2021 il Consiglio regionale ha adottato una nuova variante finalizzata alla revisione generale del Piano Territoriale Regio-

nale (PTR), comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP), con Deliberazione del Consiglio Regionale n.2137 del 2 dicembre 2021.

Il documento “*Strumenti operativi*” (SO) descrive l'apparato cartografico del PTR e specifica gli obiettivi prioritari per il territorio regionale. Il documento intitolato “*Criteri e indirizzi per la pianificazione*” (CR) individua gli indirizzi per i sistemi territoriali, i criteri generali per la pianificazione territoriale, e i criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, a livello regionale e per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO).

In questo documento il PTR ribadisce la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, fissandola nei seguenti valori: *per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020; per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014* (CR, pag.108).

Sono altresì specificati i *Criteri per la carta del consumo di suolo del PGT*, che costituisce elaborato obbligatorio per le varianti dei Piani di Governo del Territorio, dettagliando le aree che rientrano nelle definizioni di *Superficie urbanizzata*, di *Superficie urbanizzabile*, di *Superficie agricola o naturale*, di *Aree della rigenerazione* (CR, pagg.125-128).

Per la *Lomellina* si evidenzia che: *l'indice di urbanizzazione territoriale dell'ambito (8,0%) è allineato all'indice provinciale (9,4%). Il territorio è prevalentemente rurale e appartiene al sistema territoriale agrario dell'agricoltura professionale, vocato alle colture risicole. Ad eccezione dell'addensamento urbano di Vigevano, l'indice di urbanizzazione comunale è sempre basso* (CR, pagg.210-211).

4.2. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia (di seguito abbreviato con "PTCP"), elaborato in adeguamento alla Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. e al PTR della Lombardia, di cui alla DCR n.VIII/951 del 2010 e ss.mm.ii., è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale DCP n.30 del 23 aprile 2015, pubblicata sul BURL n.37 del 9 settembre 2015, Serie Avvisi e Concorsi.

Ai sensi dell'articolo 15 e seguenti della LR12/05 e ss.mm.ii. il PTCP costituisce atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia e ha efficacia paesaggistico-ambientale (art.15, c.1, LR12/05). Esso recepisce e approfondisce le disposizioni sovraordinate, definendo gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale, in attuazione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale (art.I-1 NdA PTCP).

Gli obiettivi generali del nuovo PTCP di Pavia relativi all'assetto e alla tutela del territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della LR12/05 e ss.mm.ii., sono i seguenti (art.I-4 NdA PTCP):

- a) per il sistema produttivo e insediativo: *"(P1) valorizzare il posizionamento geografico strategico della Provincia rispetto alle regioni del Nord-Ovest; (P2) favorire la creazione di condizioni per un territorio più efficiente e competitivo, per attrarre nuove attività e mantenere e rafforzare quelle esistenti; (P3) tutelare e consolidare le forme insediative tradizionali, nel rapporto tra città e campagna, che ancora caratterizzano gran parte del territorio della Provincia; (P4) valorizzare ed equilibrare il sistema dei servizi di rilevanza sovracomunale; (P5) favorire la multifunzionalità nelle aziende agricole esistenti, attraverso un raccordo più stretto tra attività agricola, tutela del paesaggio rurale, beni e servizi prodotti; (P6) mettere a sistema e valorizzare le molteplici risorse turistiche presenti sul territorio; (P7) organizzare una equilibrata coesistenza sul territorio di forme di commercio differenziate alle varie scale";*
- b) per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: *"(M1) migliorare l'accessibilità e l'interscambio modale delle reti di mobilità; (M2) favorire l'inserimento nel territo-*

rio di funzioni logistiche intermodali; (M3) razionalizzare e rendere più efficiente il sistema della viabilità; (M4) favorire l'adozione di modalità dolci di spostamento per percorsi a breve raggio o di carattere ludico-fruttivo; (M5) razionalizzare le infrastrutture a rete per il trasporto dell'energia e delle informazioni";

- c) per il sistema paesaggistico e ambientale: *"(A1) recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare le situazioni di degrado nelle aree dismesse e abbandonate; (A2) tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi paesaggistici; (A3) migliorare la compatibilità paesaggistica degli interventi infrastrutturali ed insediativi sul territorio; (A4) garantire un adeguato grado di protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e industriali; (A5) invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico e della biodiversità; (A6) evitare o comunque contenere il consumo di risorse scarse e non rinnovabili; (A7) contenere i livelli di esposizione dei ricettori agli inquinanti; (A8) definire modalità per un inserimento organico nel territorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile".*

Sono, come è evidente, obiettivi condivisi dalle attuali tendenze della pianificazione territoriale ai vari livelli, ai fini della tutela, valorizzazione e sviluppo dei diversi ambiti geografici, paesaggistici e ambientali.

Il nuovo PTCP di Pavia dettaglia anche gli obiettivi specifici da perseguire nei vari territori locali, suddivisi in *"Unità tipologiche di paesaggio"* (art.II-11 NdA, Tav.2a PTCP), per le quali valgono le indicazioni specificate dall'Allegato 3 della relativa Normativa di Attuazione (NdA).

Il territorio comunale di Alagna rientra nell'*"Unità tipologica di paesaggio" "UdP2"* della *"Valle perifluviale del Po - aree della conservazione paesaggistica"* (art.II-11, c.3., NdA, Tav.2a PTCP) che è caratterizzato da: *"(a) una antropizzazione contenuta, ad eccezione della zona nord-est lungo la ex SS494; (b) una significativa presenza di elementi di valore naturalistico: zone umide e golenali del Sesia e del Po, garzaie e altre aree protette, la Zona di protezione speciale Risaie della Lomellina; (c) un sviluppo esteso dell'idrografia superficiale; (d) dai dossi residuali, dai geositi, dai fontanili"*; viene notato altresì che *"l'utilizzo agricolo richiede il consumo di rilevanti quantità di risorse idriche e determina effetti diffusi di inquinamento della rete irrigua e dei corsi d'acqua"* (all.3.3.UdP2 NdA PTCP).

Per l'UdP2 il nuovo PTCP fornisce i seguenti obiettivi:

- A) *valorizzazione in coerenza con l'articolo 20 del PPR, incentivazione al mantenimento e alla valorizzazione della struttura agraria esistente;*
- B) *tutela del paesaggio della risicoltura significa anche tutela di immagine e va dunque preservata:*
 - a) *la tessitura territoriale fondata su piccoli o grossi centri di impianto rurale, sulle cascine, sui sistemi viari rettilinei, sulla rete dei percorsi minori legati ai poderi;*
 - b) *il sistema irriguo, dalle prese fluviali ai canali di raccolta, ai cavi distributori;*
 - c) *l'eredità fossile dei fiumi, sui dossi sabbiosi, sui lembi boschivi ripariali, sulle aree faunistiche (garzaie);*
- C) *sostegno alla pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio tipico della pianura padana. Nei casi in cui la pioppicoltura interessi aree di golena fluviali si deve prevedere la parallela realizzazione di unità ecosistemiche di interesse ecologico-naturalistico finalizzare a integrare funzionalmente le aree di golena all'interno delle reti ecologiche provinciale e locale;*
- D) *raccordo del sistema di tutela del Parco Fluviale del Po previsto sulla riva destra, in Piemonte, con analoga iniziativa sulla riva Lombarda.*

ed i seguenti indirizzi per la pianificazione:

- a) *incentivazione al recupero e al ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale;*
- b) *progettazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati ed edificati di interfaccia con gli spazi aperti dell'ambito fluviale con particolare riferimento ai nuclei urbanizzati-edificati di Sannazzaro, Ferrera Erbognone, Lomello, Castello d'Agogna;*
- c) *localizzazione lungo le aste fluviali di assi verdi attrezzati e spazi funzionali legati alle attività turistico-ricreative e sportive;*
- d) *previsione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale dei tratti relativi ai sistemi spondali caratterizzati da fenomeni di artificializzazione e degrado nella fascia del Po e degli affluenti Sesia, Agogna, Erbognone;*
- e) *interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale;*

- f) *valorizzazione e tutela degli spazi e delle attività agricole; inserimento urbanistico e paesistico-ambientale, secondo criteri di sostenibilità, dei nuovi interventi sulla viabilità, con particolare riferimento ai corridoi stradali e agli attraversamenti del Terdoppio;*
- g) *attuazione della proposta di PLIS lungo la riva sinistra del corso del Po (progetto Po-net) con promotori i Comuni di Pieve del Cairo, Mezzana Bigli, Sannazzaro de' Burgondi, Pieve Albignola;*
- h) *ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo;*
- i) *il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.*

La sintesi degli obiettivi e indirizzi specifici, elencati dal nuovo PTCP di Pavia e sopra esposti, si può ricondurre a un duplice principio:

- 1) la tutela del paesaggio della pianura risicola, sia dal punto di vista insediativo (quali la tessitura territoriale fondata su centri di impianto rurale, sulle cascine, sui sistemi viari rettilinei, sulla rete dei percorsi minori legati ai poderi), sia dal punto di vista ecologico (quali il sistema irriguo, dalle prese fluviali ai canali di raccolta, ai cavi distributori; nonché gli elementi del paesaggio fluviale, i dossi sabbiosi, sui lembi boschivi ripariali, sulle aree faunistiche (all.3.3.UdP2 NdA PTCP, punto B);
- 2) la valorizzazione e il ripristino degli elementi caratteristici appartenenti contesto territoriale, vale a dire: la pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio tipico della pianura padana; i fabbricati e gli insediamenti di origine rurale; e lo sviluppo lungo le aste fluviali di assi verdi attrezzati e spazi funzionali legati alle attività turistico-ricreative e sportive (all.3.3.UdP2 NdA PTCP, punti C, a, c, e, i).

Questi sono in sostanza gli obiettivi e gli indirizzi del nuovo PTCP di Pavia da tenere presenti nell'elaborazione della variante di PGT del Comune di Alagna.

Si deve notare infatti che l'importanza del PTCP per la pianificazione territoriale comunale è data dal fatto che gli atti del PGT e le relative varianti sono soggette a valutazione di compatibilità rispetto al PTCP, vale a dire all'“*accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti*” (art.18, c.1, LR12/05). Tale valutazione di compatibilità con il PTCP (art.I-12 NdA PTCP) è effettuata a seguito dell'adozione degli atti di PGT e delle relative varianti, e comprende anche la verifica di conformità della pianificazione comunale alle disposizioni prevalenti stabilite per legge (art.13, c.5, LR12/05).

Oltre a sottolineare il ruolo di atto di indirizzo del PTCP, la Legge Regionale 12/05 e ss.mm.ii. stabilisce con precisione le previsioni vincolanti del PTCP che hanno “*efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT*” (art.18, c.2, LR12/05), che sono:

- 1) “*le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici*” derivanti dal Piano Territoriale Regionale e dal Piano Paesistico Regionale;
- 2) “*l'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità*”, con “*vincolo conformativo della proprietà*”, il quale “*decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell'opera*”, pur permanendo l’“*efficacia di orientamento e di indirizzo*” per la previsione localizzativa;
- 3) l'individuazione degli “*ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico*”;
- 4) “*l'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscono alla Provincia la competenza in materia con efficacia prevalente*”.

Tali previsioni del PTCP sono pertanto cogenti per la pianificazione territoriale comunale, per il PGT e per le relative varianti.

Nel caso del PTCP di Pavia esse assumono la forma di prescrizioni, ovvero di “*disposizioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione comunale e di settore, e sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite*”. Esse “*sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati a partire dalla data di pubblicazione sul BURL dell'informativa sull'approvazione del piano*” (art.I-10, c.1.d, NdA PTCP).

Le prescrizioni individuate dal nuovo PTCP di Pavia, che riguardano il territorio comunale di Alagna, sono le seguenti:

- 1) individuazione della tutela paesaggistica della rete idrografica superficiale costituita dal Torrente Terdoppio, ai sensi dell'articolo 142 del Decreto Legislativo n.42 del 2004 e s.m.i., ovvero tutela delle acque e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna (art.II-17, c.2, art.II-18, c.1, NdA, Tav.2a PTCP); tale individuazione è recepita dalla presente variante di PGT nella carta dei vincoli (elaborato DP05);
- 2) individuazione dei tracciati delle nuove infrastrutture viabilistiche e delle relative fasce di salvaguardia, all'interno delle quali sono vietate nuove previsioni insediative (art.V-6, c.1, c.2, NdA, Tav.1a, PTCP); in particolare viene evidenziato il corridoio secondario connesso alla realizzazione della nuova Autostrada Broni-Mortara, che attraversa il confine settentrionale del Comune di Alagna, la cui fascia di salvaguardia è fissata in 75 metri dalla mezzeria, ai sensi della DGR n.8/4659 del 4 maggio 2007; tale individuazione è recepita dalla presente variante di PGT in tutte le tavole cartografiche (elaborato DP01 e seguenti);
- 3) individuazione degli Ambiti agricoli di interesse strategico ai sensi della legislazione regionale vigente (art.III-1 e segg. NdA, Tav.6b PTCP); essi hanno valore prescrittivo fino all'approvazione della variante di PGT in adeguamento al PTCP (art.III-1, c.1, NdA PTCP); sono articolati in: *"Ambiti agricoli strategici a prevalente interesse produttivo"*, *"Ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica"*, e *"Ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico"* (art.III-2 NdA PTCP); nel caso di interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole allo stato di fatto, oltre a quanto è previsto per legge (art.43, c.2bis, LR12/05), il PTCP dispone che si debbano prevedere interventi di compensazione paesaggistica (siepi, filari, fasce filtro, aree boscate) su una superficie pari ad almeno due volte o quattro volte la superficie agricola sottratta, a seconda che si ricada rispettivamente negli Ambiti agricoli strategici di tipo paesaggistico o di tipo ecologico-naturalistico (art.III-2, c.2.a9, c2.b11, c2.c9); il Comune con variante di PGT può provvedere a *"rettifiche, precisazioni, miglioramenti"* degli Ambiti agricoli di interesse strategico individuati dal PTCP (art.III-1 NdA PTCP), a condizione che le aree agricole non strategiche non interessino aree tutelate per legge, aree di vincolo idrogeologico, aree degli elementi primari della Rete Ecologica regionale e provinciale, e che non eccedano il 10% della superfi-

cie urbanizzata esistente nel territorio comunale (art.III-1, c.4, NdA PTCP); al fine di non appesantire troppo la tavola relativa alla pianificazione sovracomunale, l'individuazione degli Ambiti Agricoli Strategici è recepita dalla presente variante di PGT nella specifica carta del territorio agricolo (elaborato DP02); per quanto attiene al territorio di Alagna la maggior parte è interessata da *“Ambiti agricoli strategici a prevalente interesse produttivo”* (art.III-2 NdA PTCP, c.2.a), e solo la porzione in corrispondenza del Terdoppio è interessata da *“Ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico”* (art.III-2 NdA PTCP, c.2.c).

Oltre agli obiettivi, generali e specifici, e alle disposizioni cogenti sopra riportati, il nuovo PTCP di Pavia articola una serie piuttosto complessa di ulteriori disposizioni attuative, sotto forma di *“orientamenti”*, *“indirizzi”* e *“direttive”* (art.I-10 NdA PTCP), il distacco dalle quali deve essere adeguatamente motivato (art.I-10, c.1.c, NdA PTCP).

Come già detto, il PTCP costituisce anche atto con efficacia paesaggistico-ambientale (art.15, c.1, LR12/05) e quindi sviluppa una serie di approfondimenti su tali tematiche.

Un insieme innovativo del nuovo PTCP è costituito dal sistema di aree ed elementi formanti la Rete Ecologica Provinciale (di seguito abbreviata con “REP”), che è individuato nella Tavola 3a e normato dall'articolo II-23 della NdA del PTCP stesso.

La REP costituisce l'approfondimento della Rete Ecologica Regionale, sovrapponendosi di fatto ad essa, e il presupposto per l'elaborazione della Rete Ecologica Comunale (art.II-23, c.2, c.3.c, NdA PTCP).

All'interno del territorio comunale di Alagna, tra gli elementi puntuali e lineari di elevato valore della REP (art.II-23, c.8 NdA PTCP), sono specificate diverse tipologie di aree, che risultano localizzate nella cartografia del piano provinciale (Tav.3a PTCP), che sono:

- 1) anzitutto i *Corsi d'acqua naturali o naturalizzati* (art.II-23, c.8.d, NdA PTCP); il territorio di Alagna è attraversato dal Torrente Terdoppio, e inoltre dalla rete irrigua messa in rilievo dal nuovo PTCP (Tav.3a);
- 2) poi i *Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico* (art.II-23, c.8.c, NdA PTCP), individuati in base al Piano Ittico Provinciale (PIP), per i quali valgono le particolari disposi-

- zioni di cui agli articoli II-19 e II-45 della Nda di PTCP; esse prevedono la necessità di opportuni interventi di mantenimento della copertura vegetale permanente e di rinaturazione entro fasce di ampiezza pari ad almeno dieci volte quella dell'alveo inciso per ciascun lato del corso d'acqua (art.II-19, cc.1-2, NdA PTCP); nel territorio di Alagna viene individuato il corso del Torrente Terdoppio (Tav.3a);
- 3) le *Aree di interesse naturalistico in ambito planiziale e Zone umide e aree palustri* (art.II-23, c.8.a, NdA PTCP) per le quali valgono le particolari disposizioni di cui agli articoli II-22 e II-44 della Nda di PTCP; in particolare in corrispondenza delle Zone umide e aree palustri sono vietati: gli interventi di carattere edificatorio e di trasformazione o manomissione per un intorno di almeno 50m dal confine dell'area umida (art.II-22, c.4.a, NdA PTCP); e gli interventi di bonifica agricola o sistemazione del terreno per un intorno minimo di 25m (art.II-22, c.4.d, NdA PTCP); inoltre in corrispondenza delle Aree di interesse naturalistico in ambito planiziale si devono evitare alterazioni degli ambiti di contesto che ne impediscano la percezione e la fruizione collettiva (art.II-44, c.3, NdA PTCP); nel territorio di Alagna sono individuate una serie di aree delle suddette categorie di elevato valore nella parte occidentale dell'ambito comunale (Tav.3a);
 - 4) i *Geositi* (art.II-23, c.8.c, NdA PTCP), per i quali valgono le particolari disposizioni di cui all'art.II-20 della Nda di PTCP, che prevedono la tutela, con il divieto assoluto di manomissione e di sottrazione di materiale (art.II.20, c.1, NdA PTCP); nel territorio comunale il geosito corrisponde ai *meandri del Terdoppio* (Tav.3a);
 - 5) ai suddetti elementi si uniscono i *Fontanili* (art.II.33, NdA PTCP), per i quali il nuovo PTCP detta particolari disposizioni: (a) *ai sensi dell'articolo 21 comma 7 del PPR i fontanili ancora attivi sono da salvaguardare e valorizzare in riferimento alla loro funzionalità idrica ed ecosistemica, alla particolare connotazione vegetazionale e al significato simbolico e testimoniale che rivestono nel sistema paesistico rurale, tenendo conto di quanto indicato nella scheda n. 2.1.4 dell'allegato B alla DGR 2121/2006 ("Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005 e ss.mm.ii.")*; (b) *al fine di valorizzare il ruolo storico e le valenze paesaggistiche e ambientali dei fontanili si promuove: il recupero e la riqualificazione, in correlazione con la definizione della Rete Verde Provinciale e con riferimento alla promozione di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio e alla realizzazione di punti di sosta nel verde; la tutela dell'alimentazione idrica, limitando, ove neces-*

sario, i prelievi delle acque sotterranee all'intorno e prevedendo modalità efficaci di corretta e costante manutenzione; (c) la pianificazione comunale e i piani di settore prevedono la tutela dei fontanili attivi allo scopo di mantenerne e migliorarne i caratteri ecosistemici e la stabilità biologica e, ove ne ricorrano le condizioni, anche il ruolo di testimonianza storica; inoltre il nuovo PTCP vigente articola nel dettaglio le seguenti prescrizioni specifiche sui *Fontanili*: (a) è vietata l'immissione nelle teste e nelle aste di: reflui di qualsiasi entità ed origine, compresi quelli occasionalmente veicolabili da sfioratori di reti di fognatura e collettamento; canalizzazioni provenienti da altri sistemi naturali o artificiali; drenaggi o colature di terreni agricoli ove si utilizzino fertilizzanti ed ammendanti di qualsiasi natura, pesticidi o fitofarmaci o che comunque non siano interessati da una copertura vegetale permanente; (b) entro una fascia minima di 10m dal limite della incisione morfologica della testa e lungo l'asta del fontanile deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ed eventualmente può essere riqualficata con vegetazione autoctona; in questa fascia possono essere realizzati esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche ecosistemiche dei siti; (c) l'ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono definiti da una fascia non inferiore a 50m misurati dall'orlo della testa e non inferiore a 10m dalle sponde dei primi 200m dell'asta; (d) nei fontanili sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi ed attività: opere che alterino l'assetto idraulico, con particolare riferimento alle strutture trasversali, fisse o mobili, che possano determinare incrementi anche temporanei del tirante idrico, diminuzione della velocità di corrente, aumento della sedimentazione o fenomeni anche modesti di rigurgito delle acque; manutenzioni idrauliche, comprese quelle di sfalcio delle macrofite sommerse ed emergenti, che possano determinare l'allargamento e l'appiattimento delle sezioni trasversali ovvero l'innalzamento della quota di massima incisione dell'alveo.

Nel territorio comunale di Alagna, la maggiore parte della REP si svolge lungo il Torrente Terdoppio, e viene individuata tra gli *Elementi di connessione ecologica*, per i quali il nuovo PTCP prevede la tutela e il consolidamento attraverso il mantenimento e il ripristino dei caratteri ecologici e paesistici (art.II-23, c.6 della NdA di PTCP).

La restante parte della REP, che insiste sugli spazi residuali della Rete Ecologica Regionale nella parte occidentale del territorio comunale, viene individuata dal nuovo PTCP come *Ambiti ecosistemici di indirizzo*, contenente elementi di connessione ad ul-

teriore supporto delle reti locali (art.II-23, c.10, NdA PTCP), senza ulteriori elementi di dettaglio.

Sulla base del quadro e delle indicazioni sopra esposti e sintetizzati, i Comuni sviluppano la propria Rete Ecologica Comunale nell'ambito della revisione del proprio PGT (art.II-23, c.12, c.13, NdA PTCP), considerando che:

- 1) va garantita la continuità con i territori comunali limitrofi (art.II-23, c.13.b, NdA PTCP) e vanno individuati i varchi non edificati, necessari per garantire la continuità delle connessioni ecologiche (art.II-23, c.13.i, NdA PTCP);
- 2) le nuove previsioni insediative e infrastrutturali non devono introdurre frammentazioni delle continuità naturalistiche riconosciute (art.II-23, c.13.g, NdA PTCP);
- 3) per le aree di trasformazione che confinano con unità ecologiche riconosciute si deve prevedere interventi a verde naturalistici (macchie boschive, siepi arboreo-arbustive, zone umide, praterie stabili, sistemi ecotonali) su aree corrispondenti a una fascia di rispetto di almeno 20m e una quota pari almeno al 50% della superficie territoriale (art.II-23, c.13.h, NdA PTCP); in merito a questo punto si deve notare da subito che, considerando come "unità ecologiche riconosciute" gli elementi lineari e puntuali di elevato valore individuati dal nuovo PTCP (Tav.3.b), non si riscontrano aree di trasformazioni confinanti con esse nella carta delle previsioni del PGT vigente di Alagna.

La stessa Normativa di Attuazione del nuovo PTCP evidenzia la seguente direttiva: *"Gli elaborati tecnici da produrre per la Rete Ecologica Comunale sono: a) Uno schema direttore allegato al Documento di Piano, in scala adeguata tale da consentire anche il raffronto delle relazioni con i comuni contermini, le cui voci di legenda di riferimento sono quelle indicate dalla Rete Ecologica Provinciale integrate con le specificità territoriali; b) Una carta della Rete Ecologica Comunale di maggiore dettaglio da allegare al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi"* (art.II-23, c.14, NdA PTCP).

Tutto il sistema vegetazionale esistente sul territorio provinciale è soggetto a particolari disposizioni del nuovo PTCP di Pavia.

Il nuovo PTCP dispone anzitutto la tutela di boschi e foreste (art.II-15 NdA PTCP), tutelati come beni paesistici e ambientali ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g, del Decreto Legislativo n.42 del 2004 e s.m.i., e individuati nella propria Tavola 4a (*"Carta*

delle Invarianti”), ma non nella Tavola 3a, che riguarda la Rete Ecologica Provinciale e la Rete Verde.

Ciononostante è noto che l'individuazione di boschi e foreste deve rispettare la definizione di legge, ai sensi dell'articolo 42 della Legge Regionale n.31 del 5 dicembre 2008 (*“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”*), pubblicata nel BURL n.50 del 10 dicembre 2008.

L'individuazione specifica di boschi e foreste in ambito provinciale è disposta dallo specifico Piano di settore, costituito dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Pavia (di seguito abbreviato con “PIF”), adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.66/2011 del 14 novembre 2011, che il nuovo PTCP recepisce con la propria NdA (art.II-15, c.3 NdA PTCP).

Tale Piano di Indirizzo Forestale contiene previsioni immediatamente vincolanti per i Piani di Governo del Territorio comunali, con particolare riguardo all'identificazione e alla cartografazione dei boschi (art.4 NTA di PIF).

I boschi localizzati nel Comune di Alagna sono ubicati soprattutto in corrispondenza della parte occidentale del territorio comunale e verso Est, lungo il Torrente Terdoppio, e sono individuati negli elaborati cartografici in scala 1:10000, del PIF di Pavia.

Nell'aggiornamento del quadro conoscitivo di questa Variante di PGT, non essendo disponibili gli *shape files* della perimetrazione del PIF di Pavia, si sono utilizzati quelli resi disponibili attraverso il Geoportale della Lombardia, fermo restando che prevalgono comunque le perimetrazioni stabilite dalla cartografia Piano di Indirizzo Forestale e dalla legislazione vigente in materia.

Il nuovo PTCP tutela anche gli elementi della vegetazione diffusa, di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti forestali, che però rappresentano un'elevata rilevanza nella strutturazione del paesaggio. Essi comprendono *“Siepi e filari”* (art.II-34 NdA PTCP) individuati nella Tavola 2a del piano provinciale. Questi sono tutti elementi che assumono un'importanza non marginale nel paesaggio agrario dal punto di vista ecologico-funzionale e sotto il profilo paesaggistico, e vanno evidenziati nella Carta condivisa del Paesaggio all'interno del PGT (art.II-34, c.3, e art.II-35, c.4, NdA PTCP).

Per quanto attiene agli ambiti, sistemi ed elementi di valore storico e culturale, il nuovo PTCP di Pavia specifica ulteriori direttive.

In particolare il nuovo PTCP tutela i Siti di interesse archeologico, nonostante non risultino zone archeologiche tutelate ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 2005 e s.m.i. all'interno del territorio provinciale. Il PTCP identifica e perimetra comunque le aree archeologiche, suddivise in “areali di ritrovamento” e “areali di rischio” (art.II-30, c.1 NdA, Tav.5b, PTCP). In Comune di Alagna viene individuata una grande areale a rischio di ritrovamento, contenente un'areale di ritrovamento, nella parte Est del territorio comunale, a Nord della Cascina Guzza.

Per tali aree la NdA del PTCP detta le seguenti direttive: *“ogni attività di trasformazione urbanistica o che comporti escavazione di profondità superiore a cm 50, anche ai fini dell'esecuzioni di indagini geologiche dirette, deve essere sottoposta al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici”* (art.II-30, c.2, NdA PTCP); sono viceversa ammesse le seguenti attività: *“interventi direttamente connessi alle attività di studio e ricerca sui siti da parte degli enti e degli istituti scientifici autorizzati; interventi di manutenzione e risanamento conservativo delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente; l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli secondo gli ordinamenti colturali in atto”* (art.II-30, c.4, NdA PTCP).

In ultimo è opportuno indicare alcune direttive che il PTCP fornisce con riguardo alle risorse non rinnovabili, finalizzate al contenimento dei consumi energetici, alla tutela della risorsa suolo e della risorsa aria:

- almeno il 70% del fabbisogno energetico per il riscaldamento di acqua per usi civili nei nuovi insediamenti deve essere garantito attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (art.II-2, c.6.f, NdA PTCP);
- nel caso di nuovi interventi deve essere garantita una diminuzione del consumo pro-capite di acqua superiore al 20% rispetto al valore medio comunale (art.II-3, c.5.a, NdA PTCP);
- per i nuovi interventi almeno il 30% di superficie scoperta e drenante, di cui la metà a verde, da incrementare al 50% nel caso di realizzazione di una superficie impermeabile superiore a un ettaro (art.II-4, c.1.a, NdA PTCP);
- almeno il 20% della superficie territoriale di sistemazioni a verde nel recupero aree dismesse (art.II-4, c.1.b, NdA PTCP);
- utilizzo di superficie drenanti per i parcheggi superiori a 1.000mq (art.II-4, c.1.c, NdA PTCP);

- priorità alla realizzazione di soluzione interrata o multipiano per aree a parcheggio superiori a 5.000mq, in modo di abbattere di almeno il 50% il suolo consumato per la loro realizzazione (art.II-4, c.1.d, NdA PTCP);
- sono dati inoltre alcuni generali criteri di localizzazione e dimensionamento degli impianti per le energie rinnovabili, con riguardo in particolare alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, e agli impianti tecnici per la produzione di energia da biomasse (art.II-5 NdA PTCP).

Le disposizioni sopra sintetizzate costituiscono tutte direttive del nuovo PTCP di Pavia. Per esse vale pertanto quanto specificato dall'articolo I-10, c.1.c, della relativa NdA: le direttive sono *“disposizioni di coordinamento che devono essere osservate dall'Ente destinatario nella elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione di propria competenza”*; esse *“non escludono la discrezionalità dell'Ente destinatario”* e *“l'interpretazione data e l'eventuale scostamento, ove esistano obiettive ragioni di interesse generate, devono essere motivati adeguatamente, e devono comunque essere idonei a perseguire i principi gli obiettivi generali e specifici, e i relativi limiti di sostenibilità”*; le *“motivazioni e la relativa adeguatezza costituiscono oggetto di valutazione ai fini della compatibilità”*.

Il vigente Piano di Governo del Territorio riporta nella Tavola 1 del Documento di Piano gli ambiti e i sistemi individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pavia, riferendosi a quello allora in vigore e oggi superato dall'ultima variante di PTCP approvata nel 2015, omettendo una sintesi cartografica degli elementi salienti del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Paesistico Regionale (PPR) della Lombardia.

Tale Tavola, che costituisce un riferimento all'analisi documentale precedentemente svolta, è pertanto con la presente variante di PGT, aggiornata nei riferimenti alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (nuova Tavola DP01, Quadro conoscitivo del territorio comunale – Previsioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale – scala 1:10000), nella quale sono riportati:

- 1) gli elementi significativi del Piano Territoriale Regionale (PTR approvato nel 2010 e successivi aggiornamenti e varianti) e del Piano Paesistico Regionale (PPR) della Lombardia, interessanti il territorio comunale, e riferiti in particolare al si-

stema e alla rete regionale di salvaguardia ecologica, idrografica, morfologica (geosito dei *Meandri del Terdoppio*); sono inoltre evidenziati i tracciati infrastrutturali di livello sovracomunale esistenti (linee degli elettrodotti) e di progetto (nuova tratta di elettrodotto e nuovo tracciato autostradale Broni-Mortara, attraversanti la parte settentrionale del territorio comunale);

- 2) gli elementi significativi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia, interessanti il territorio comunale, e riferiti in particolare al sistema di tutela paesaggistico e ambientale, strutturato dalla rete ecologica provinciale (rete verde e rete idrografica, sistema morfologico dei geositi) e dalle aree sottoposte a salvaguardia (boschi e fiumi, ai sensi del DLgs n.42/2004 e ss.mm.ii., fontanili, nonché aree archeologiche).

Al fine di completare il quadro ricognitivo dei riferimenti sovracomunali, a tale Tavola DP01 la presente variante di PGT aggiunge altre due tavole, contenenti approfondimenti non affrontati nel vigente PGT, ma necessari per il loro carattere cogente e sovraordinato rispetto alla pianificazione di livello comunale:

- a) un primo elaborato con la cartografazione degli ambiti agricoli strategici individuati dal vigente PTCP di Pavia, la cui perimetrazione, come è noto, ha valore prescrittivo ai sensi degli articoli 15, comma 5, e 18, comma 2, della LR n.12 del 2005 e ss.mm.ii., e pertanto costituisce un limite alla pianificazione comunale di PGT (nuova Tavola DP02, *Quadro conoscitivo del territorio comunale – Previsioni di PTCP vigente – Ambiti Agricoli di interesse Strategico* – scala 1:10000),
- b) un secondo elaborato con la cartografazione delle aree agricole allo stato di fatto, individuate ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis della LR n.12 del 2005 e ss.mm.ii. e DGR n.8757 del 2008, che costituiscono il riferimento per la maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, non solo per l'applicazione del suddetto articolo 43, comma 2-bis della LR n.12/05, ma anche del nuovo comma 2-sexties, lettera 'a', del medesimo articolo (nuova Tavola DP03, *Quadro conoscitivo del territorio comunale – Individuazione delle aree agricole nello stato di fatto ai sensi dell'art.43 della LR n.12/05 e della DGR n.8757/2008* – scala 1:10000),

5. I VINCOLI TERRITORIALI IN ATTO

Nella predisposizione del quadro conoscitivo di riferimento per la pianificazione comunale della Variante di PGT si deve tenere conto anche dei vincoli territoriali definiti dalla legislazione vigente, quali ad esempio: il vincolo idrogeologico, le fasce di rispetto degli elettrodotti, dei depuratori, dei pozzi di captazione dell'acqua destinata al consumo umano, dei cimiteri, dei depuratori, delle strade, delle acque superficiali.

Il PGT in vigore del Comune di Alagna riporta i vincoli in un elaborato specifico del Documento di Piano (DP5 del PGT vigente) con parziali rimandi alla legislazione di riferimento e ai condizionamenti che tali vincoli comportano, e inoltre con alcuni vincoli discrezionali e non derivanti da normativa cogente e con alcune incompletezze, che riguardano in particolare le fasce di rispetto stradale e la perimetrazione del centro abitato e delle aree edificate ed edificabili fuori dai centri abitati.

Si ritiene quindi importante, in questa sede, la revisione di tale tavola dei vincoli in atto sul territorio comunale, costituendo la stessa un riferimento fondamentale per le scelte, anche puntuali, di piano.

La presente Variante di Piano di Governo del Territorio cerca pertanto di riorganizzare la Tavola dei vincoli e di renderla maggiormente attendibile quale strumento di riferimento per la pianificazione territoriale e la sua attuazione. Il nuovo elaborato di riferimento per i vincoli è il nuovo elaborato della presente Variante di PGT (Tavola DP05, Quadro conoscitivo del territorio comunale – Previsioni di PTCP vigente – Individuazione dei vincoli esistenti sul territorio comunale – scala 1:10000).

I vincoli in atto sul territorio comunale di Alagna sono classificabili come di seguito esplicitato:

- A) i vincoli di tutela dei beni paesaggistici e ambientali, che si configurano come vincoli permanenti di tutela, e sono contenuti oggi nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ovvero nel Decreto Legislativo n.42 del 2004 (il cosiddetto Codice Urbani), il quale salvaguardia le seguenti aree tutelate, ai sensi del proprio articolo 142:

A.1) i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n.1775 del 11 dicembre 1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, misurata a partire dalla delimitazione effettiva del corso d'acqua, vale a dire a partire dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine; all'interno del territorio comunale di Alagna tale vincolo paesaggistico è individuato sul Torrente Terdoppio; tale fascia di rispetto è stata recepita in questa Variante di PGT direttamente dal Geoportale della Regione Lombardia (elaborato DP05 di Variante di PGT); essa risulta peraltro già individuata dal vigente PGT; ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. i proprietari di immobili o aree rientranti in tali fasce fluviali non possono distruggerli, né introdurre *“modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”*, e hanno l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione paesaggistica i progetti delle opere che intendano eseguire sugli stessi;

A.2) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; l'articolo 42 della Legge Regionale n.31 del 2008 specifica che sono da considerarsi come bosco: *“le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000mq e larghezza non inferiore a 25m; i rimboschimenti e gli imboschimenti; le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate; inoltre sono assimilati a boschi: i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi; le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000mq che interrompono la continuità del bosco”*; viceversa non sono considerati boschi: *“gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; i filari arborei, i parchi urbani e i giardini; gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura; le formazioni vegetali ir-*

rilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale”;

fatte salve le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti (che possono consentire la trasformazione del bosco a seguito di compensazione delle superfici trasformate), per le aree a bosco viene vietato qualsiasi intervento artificiale che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del suolo, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella propriamente forestale (articolo 43 della LR31/08);

l'individuazione e la delimitazione delle aree qualificate come bosco è stabilita dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF), il quale costituisce specifico piano di settore del PTCP (articolo 47 della LR31/08); ai Comuni spetta il recepimento, nei propri strumenti urbanistici, dei contenuti dei piani sovraordinati, fermo restando che comunque la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei PIF sono immediatamente esecutive e costituiscono automatica Variante agli atti urbanistici vigenti (articolo 47 della LR31/08);

questa Variante di PGT recepisce le perimetrazioni delle aree a bosco individuate dal PIF della Provincia di Pavia, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.66/2011 del 14 novembre 2011, recepito dal nuovo PTCP (art.II-15, c.3 NdA PTCP); come già evidenziato, non essendo disponibili gli *shape files* della perimetrazione del PIF di Pavia, si sono utilizzati quelli resi disponibili attraverso il Geoportale della Lombardia, fermo restando che prevalgono comunque le perimetrazioni stabilite dalla cartografia Piano di Indirizzo Forestale e dalla legislazione vigente in materia; esse pertanto sostituiscono precedenti perimetrazioni risultano individuate dal vigente PGT;

A.3) nel Comune di Alagna si trova anche un sito di interesse archeologico, che peraltro non sono da tutelarsi ai sensi dell'articolo 142 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i. (art.II-30, c.1 NdA PTCP); esso risultano riportate in cartografia dal PTCP di Pavia (Tavola 4.a PTCP) ed è da assoggettare ad approfondimento e verifica da parte dei Comuni; tale area archeologica non rappresenta a tutti gli effetti un vincolo già operante sul territorio, in quanto il PTCP rappresenta una bozza di individuazione cartografica dei ritrovamenti archeologici e delle areali di rischio, prodotto in collaborazione con la Soprintendenza di Pavia; ciononostante il PGT riporta le Zone Archeologiche di PTCP, in quanto lo stesso stabilisce le seguenti direttive, come già evidenziato: *“ogni attività di trasformazione urbanistica o che comporti escavazione di profondità superiore a cm 50,*

anche ai fini dell'esecuzioni di indagini geologiche dirette, deve essere sottoposta al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici" (art.II-30, c.2, NdA PTCP); sono viceversa ammesse le seguenti attività: *"interventi direttamente connessi alle attività di studio e ricerca sui siti da parte degli enti e degli istituti scientifici autorizzati; interventi di manutenzione e risanamento conservativo delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente; l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli secondo gli ordinamenti colturali in atto"* (art.II-30, c.4, NdA PTCP); in Comune di Alagna viene individuata una grande areale di rischio di ritrovamento nella parte Est del territorio comunale in corrispondenza della Cascina Guzza, contenete un'area di ritrovamento archeologico (elaborato DP05 di Variante di PGT); tali perimetrazioni risultano già individuate dal vigente PGT;

A.4) nella presente variante di PGT, alle suddette aree sono state aggiunte le aree di salvaguardia dei fontanili, individuate e normate ai sensi dell'articolo II.33, della Normativa di Attuazione del vigente PTCP di Pavia, di cui si è già detto nel precedente paragrafo di questa relazione;

- B) i vincoli relativi ad immobili, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n.42 del 2004 (il cosiddetto *Codice Urbani*); il vigente PGT individua una serie di immobili da salvaguardare, che sono riportati anche nella Tavola DP05 della Variante di PGT, per i quali occorre verificare l'effettivo decreto di vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 2004 e ss.mm.ii.; l'elenco degli immobili vincolati ai sensi del DLgs n.42/2004 e ss.mm.ii. riportato dal vigente PGT è stato rivisto dalla presente Variante di PGT; non pare di fatto sussistere una tutela paesaggistica ai sensi del DLgs n.42/2004 e ss.mm.ii. dell'area dei laghetti ad Ovest del centro abitato;
 - C) i vincoli relativi alle fasce di rispetto stradale, ai sensi del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada); le fasce di rispetto stradale si configurano come limiti di arretramento per le costruzioni, al fine di una migliore funzionalità dei tracciati viari e a un loro eventuale allargamento o riqualificazione;
- l'individuazione delle fasce di rispetto stradale deriva dalla classificazione delle

strade, sulla base delle proprie caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (articolo 2 Codice); la tipologia più frequente nel territorio di riferimento, come noto è rappresentata dalle strade di tipo C e F, che costituiscono, secondo il Nuovo Codice della Strada, le sole tipologie di strada extraurbana ad unica carreggiata, e hanno le seguenti caratteristiche: la Strada di tipo C è una Strada secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine; la Strada di tipo F è una Strada locale, urbana o extraurbana, non facente parte degli altri tipi; la classificazione delle strade è specificata nell'elaborato DP03 di Variante di PGT;

tutte le fasce di rispetto stradale, previste dal Regolamento del Codice della Strada, hanno come delimitazione di partenza il confine stradale, ovvero: il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (articolo 3 Codice);

ai sensi degli articoli 26 e 28 del Regolamento del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori alle seguenti misure:

- a 30 metri per strade di tipo C, a 20 metri per strade di tipo F, e a 10 metri per le strade vicinali di tipo F, quando ci si trovi all'esterno dei centri abitati;
- a 10 metri per le strade di tipo C, (mentre nessuna indicazione è fornita per strade di tipo F), quando ci si trovi all'esterno dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale;
- mentre nessuna indicazione è data per le strade di tipo F quando esse siano dentro i perimetri dei Centri abitati;

tra i vincoli relativi alle fasce di rispetto stradale si deve annoverare anche quello relativo alla fascia di salvaguardia del progetto di nuova Autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara, di cui alla DGR n.8/4656 del 4 maggio 2007, corrispondente a una fascia di 75 metri per lato misurati dalla mezzzeria del percorso (DGR 4656/2007, punto 3); tale fascia di salvaguardia costituisce un vincolo urbanistico

sulle aree interne al corridoio viabilistico, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge Regionale n.9 del 2001 e s.m.i.; *“detto vincolo comporta l'inalterabilità di varianti urbanistiche volte a consentire l'edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio del titolo edilizio con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti”* (articolo 19, comma 4, delle LR9/2001 e s.m.i.);

il nuovo elaborato di variante di PGT (Tavola DP05) aggiorna e precisa l'intero sistema delle strade insistenti sul territorio comunale e le relative fasce di rispetto, le quali nel vigente PGT erano in parte omesse (mancando quelle relative alle strade vicinali fuori dai centri abitati) e in parte incomplete (mancando quelle relative alle intersezioni, ai sensi di legge); è stato altresì verificato il perimetro del centro abitato, ai sensi del Codice della Strada, nonché le aree previste come edificabili tramite intervento diretto dal vigente PGT, al fine di determinare l'effettiva consistenza delle fasce di arretramento anche all'interno di esse;

- D) i vincoli relativi alle acque destinate al consumo umano, ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 2006 (Norme in materia ambientale), nel quale si fissano due zone circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: una Zona di tutela assoluta e una Zona di rispetto;

la Zona di tutela assoluta, che ha una estensione minima di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (articolo 94, comma 3, D.Lgs.152/06);

la Zona di rispetto è costituita da una porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, con un'estensione fissata dallo stesso Decreto pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione (articolo 94, commi 4-7, D.Lgs.152/06);

il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato da Regione Lombardia con DGR n.8/2244 del 29 marzo 2006, e recentemente revisionato con DGR n.6990 del 31 luglio 2017, nella propria Tavola 9 individua e classifica i punti di captazione e di derivazione delle acque destinate al consumo umano esistenti in tutti i territori comunali lombardi; a tali punti corrispondono la Zona di tutela assoluta e la Zona di rispetto secondo quanto previsto dalla normativa vigen-

te e ai sensi dell'articolo 29 delle NTA di PTUA; tale prima individuazione può essere integrata e modificata da parte dei Comuni su proposta delle Autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 42 della Legge Regionale n.26 del 2003;

peraltro fino al recepimento della eventuale richiesta di modifica, rimane valida la Zona di rispetto, con raggio fissato a 200 metri dal punto di captazione delle acque, e al suo interno prevale la disciplina contenuta nel vigente *“Regolamento delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”* del 24 marzo 2003, anche sulla base delle Direttive per la *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano”*, approvate con DGR n.7/12693 del 10 aprile 2003; queste ultime Direttive specificano nel dettaglio la disciplina da seguire entro il perimetro delle Zone di rispetto nel caso della realizzazione di fognature, di edilizia residenziale e relative urbanizzazioni, nonché di opere viarie, di opere ferroviarie e in genere di infrastrutture di servizio; ad esempio viene indicato come criterio e indirizzo per le nuove edificazioni residenziali, nel caso in cui queste prevedano volumi interrati, il rispetto della distanza di 5 metri dalla superficie freatica;

nel territorio comunale di Alagna il PTUA della Lombardia (Tavola 9) segnala due pozzi, che sono individuati specificamente nell'elaborato DP05 della Variante di PGT;

- E) i vincoli relativi alle fasce di rispetto sui corsi d'acqua; per quanto concerne alle fasce di rispetto del reticolo idrico presente nel territorio comunale i riferimenti legislativi statali sono rappresentati dal Regio Decreto n.523 del 25 luglio 1904 (*“Testo unico sulle opere idrauliche”*) e dal Regio Decreto n.368 del 8 maggio 1904 (*“Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”*), entrambi ancora in vigore;

ai sensi dell'articolo 133 del RD368/1904 rispetto ai corsi d'acqua naturali od artificiali sono vietati in modo assoluto una serie di attività ed opere, tra cui la realizzazione di fabbricati a una distanza inferiore a metri 4 a 10, secondo l'importanza del corso d'acqua;

- F) il vincolo della zona di rispetto cimiteriale, oggi disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 338 del Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934 (*“Testo unico*

delle Leggi Sanitarie) e dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n.285 10 agosto 1990 (*"Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria"*), che attribuiscono al Consiglio Comunale una funzione propositiva nei confronti dell'autorità, oggi individuata nel Sindaco, competente a stabilire tale fascia di rispetto previa acquisizione del parere dell'Autorità Sanitaria Locale (ASL);

ai sensi dell'articolo 338 del RD n.1265 del 1934, come modificato dalla Legge n.166 del 2002, è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, come definito dallo strumento urbanistico comunale; il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della Zona di rispetto fino a un massimo di 50 metri; all'interno della Zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli *"interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso"*;

in Lombardia la Legge Regionale n.22 del 2003 ripete che spetta al Comune la deliberazione di modifiche della Zona di rispetto cimiteriale, le quali deve comunque essere sottoposte a parere preventivo obbligatorio dell'ASL e dell'ARPA; è però importante evidenziare che, sulla base di quanto disposto dal Regolamento Regionale n.6 del 2004 (*"Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"*), solo a seguito dell'adozione del Piano Cimiteriale, o della sua eventuale revisione, è possibile effettuare la riduzione della Zona di rispetto cimiteriale, prevista dal RD n.1265 del 1934; più specificamente l'articolo 8 de Regolamento stabilisce che tale Zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA, con deliberazione comunale; inoltre ribadisce che, all'interno della Zona di rispetto cimiteriale possono essere realizzate, ferma restando la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, esclusivamente aree a verde, parcheggi a raso e relativa viabilità, e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo;

il cimitero comunale di Alagna è localizzato a Sud del centro abitato (elaborato DP05 della Variante di PGT); la fascia di rispetto cimiteriale è stata modificata, ai sensi della legislazione in materia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 23 giugno 2006, e con parere igienico sanitario dell'ASL di Pavia (n.597 del

12 luglio 2006), a seguito dei quali la fascia di inedificabilità è stata portata alla misura di 50 metri sui lati Nord-Ovest, Nord-Est e Sud-Ovest, e a 75 metri sul lato Sud-Est;

- G) infine i vincoli relativi al sistema delle reti e delle infrastrutture di servizio, che consistono in:

G.1) vincoli o fasce di rispetto per gli elettrodotti; per tali linee il riferimento storico di legge è dato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 aprile 1992, il quale viene ancora citato erroneamente da diversi strumenti pianificatori come riferimento per le fasce di rispetto degli elettrodotti; tale Decreto è però stato abrogato dal nuovo DPCM del 8 luglio 2003, che costituisce quindi il nuovo riferimento normativo in materia, unitamente alla Legge n.36 del 2001; questi peraltro non esplicitano le dimensioni preventive delle fasce di rispetto degli elettrodotti, per le quali, siano esse esistenti o di progetto, ci si deve quindi riferire al più recente Decreto Ministeriale del 28 maggio 2008, concernente proprio l'approvazione della metodologia di calcolo per queste fasce; essa prevede due livelli di approfondimento: un procedimento semplificato basato sulla Distanza di prima approssimazione (Dpa), con proiezione verticale al suolo della fascia di rispetto (procedimento utile per l'individuazione del vincolo nella pianificazione territoriale); e il calcolo preciso della fascia di rispetto necessario per gestire i singoli casi specifici interni alla Dpa; la definizione della Dpa e il calcolo della fascia di rispetto sono entrambi di competenza del proprietario o gestore dell'elettrodotto, che deve comunicare la loro ampiezza e il metodo di calcolo alle autorità competenti (ARPA), alle quali spetta il compito di verifica;

la presente Variante di PGT individua gli elettrodotti che attraversano e servono il territorio comunale sulla base di quanto già individuato dal vigente PGT (elaborato DP05 di Variante di PGT);

G.2) vincoli o fasce di rispetto per gli oleodotti, per i quali valgono le prescrizioni contenute negli atti di servitù delle aree che attraversano, in riferimento alla coesistenza delle linee con i nuclei abitati, i fabbricati isolati e le altre infrastrutture;

al fine di una più precisa individuazione dell'ubicazione delle reti e di eventuali interferenze, in relazione a interventi previsti, è necessario chiedere parere al competente ente gestore della rete;

la presente Variante di PGT individua l'oleodotto che attraversa il territorio comu-

nale sulla base di quanto già individuato dal vigente PGT (elaborato DP05 di Variante di PGT).

Si evidenzia che nella nuova tavola dei vincoli (Tavola DP05) sono riportati anche i tracciati infrastrutturali di livello sovracomunale di progetto, e in particolare la nuova tratta di elettrodotto e il nuovo tracciato autostradale Broni-Mortara, attraversanti la parte settentrionale del territorio comunale.

Viceversa viene espunta dalla nuova tavola dei vincoli la classificazione della fattibilità geologica data dallo studio geologico, idrogeologico e sismico, che invece è riprodotta nell'elaborato di PGT vigente. A rigor di logica, essa in effetti non costituisce un vincolo amministrativo ai sensi della legislazione o pianificazione vigente, ma piuttosto una limitazione all'edificabilità derivante dal suddetto studio comunale. Pertanto per tale classificazione si rinvia agli appositi specifici elaborati di piano.

6. IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

Tra le componenti del quadro conoscitivo del territorio comunale da analizzare nel Piano di Governo del Territorio figurano quelle relative al sistema della mobilità (articolo 10bis, comma 3, della LR12/05 e ss.mm.ii.).

Il sistema della mobilità locale afferente al territorio di Alagna è affidato totalmente alla viabilità su gomma, che usufruisce di una rete stradale articolata secondo le seguenti tipologie di percorsi.

Per quanto attiene alla rete stradale maggiore essa è composta dai seguenti tracciati:

- la Strada Provinciale SP19 (Gropello Cairoli – Dorno – Valeggio – Ferrera Erbognone), passante nella parte Sud del territorio comunale (classificata come strada secondaria di tipo “C” ai sensi del Codice della Strada, articolo 2.3 del D.Lgs.285/1992, e come strada secondaria di tipo “P2” da Regione Lombardia e dal PTVE della Provincia di Pavia);
- la Strada Provinciale SP29 (Tromello – Alagna - Scaldasole), attraversante il territorio comunale da Nord-Est a Sud (classificata come strada secondaria di tipo “C” ai sensi del Codice della Strada, articolo 2.3 del D.Lgs.285/1992, e come strada secondaria di tipo “P2” da Regione Lombardia e dal PTVE della Provincia di Pavia);
- sulla quale si innesta la Strada Provinciale SP29dir (diramazione per Alagna – Garlasco), nella parte Nord-Est del territorio comunale (classificata come strada secondaria di tipo “F” ai sensi del Codice della Strada, articolo 2.3 del D.Lgs.285/1992, e come strada locale di tipo “L” da Regione Lombardia e dal PTVE della Provincia di Pavia).

Tali tracciati principali presentano tutte caratteristiche geometriche di strade locali, nei tratti che attraversano il territorio comunale di Alagna: la SP19 ha una sezione media di 5,3 metri; la SP29 ha una sezione di 4,9 metri nel tratto Sud, 5,5 metri nel tratto Nord-Est e 4,8 metri nel tratto verso Tromello; la SP29dir ha una sezione 5,5 metri. Tali dimensioni non rispettano in alcun punto quelle minime indicate per le strade locali (6,5 metri) dal Decreto Ministeriale n.6792 del 5 novembre 2001 (*“Norme funzionali e geo-*

metriche per la costruzione delle strade”), che a tutt’oggi costituisce il riferimento per la realizzazione dei tracciati stradali.

Si riscontrano altresì alcune criticità alle intersezioni dei suddetti tracciati nel loro percorso extraurbano, in particolar modo all’incrocio tra la SP19 e la SP29, a Sud del territorio comunale, il quale si presenta come un semplice crocevia di limitate dimensioni e con scarsa visibilità.

Va notato altresì che il tracciato della SP29, passante per centro abitato di Alagna, costituisce un ulteriore elemento di criticità del sistema della mobilità all’interno del territorio comunale, in quanto non supportato da un percorso di superamento del centro abitato stesso, funzionale a garantire la separazione dei flussi di traffico di attraversamento.

Riassumendo, si possono individuare le seguenti tre criticità principali, relativamente alla rete stradale extraurbana di Alagna:

- 1) sezioni stradali, che richiedono una riqualificazione;
- 2) intersezioni stradali, che richiedono un adeguamento;
- 3) attraversamento urbano, che richiede soluzioni alternative;

come descritte sopra.

Per quanto attiene alla rete stradale minore che interessa il territorio comunale di Alagna, essa è composta dai tracciati, individuati con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 20 febbraio 1961 (*“Classificazione delle strade vicinali - Legge 12 febbraio 1958 n.126”*), nonché dalla successiva Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 17 settembre 1964.

Sono classificate come Strade Vicinali, ai sensi della suddetta deliberazione comunale (DCC n.11/1961), i seguenti percorsi:

- 1) Strada Vicinale Vecchia di Tromello (dalla Via Roma al confine con Garlasco), con una lunghezza pari a 660 metri;
- 2) Strada Vicinale della Bussolina (da Via Stricciola all’innesto con la Strada Valeggio-Tromello – confine), con una lunghezza pari a 1.500 metri;
- 3) Strada Vicinale circonvallazione Stricciola (da Via Stricciola all’innesto con la Vicinale Gorina di San Giorgio), con una lunghezza pari a 562 metri;

- 4) Strada Vicinale Gorina di San Giorgio (dalla Vecchia comunale Alagna-Valeggio all'innesto strada comunale Valeggio-Tromello), con una lunghezza pari a 1.260 metri;
- 5) Strada Vicinale di Tessera (dalla Via Tessera sino alla fontana Cecconi), con una lunghezza pari a 1.170 metri;
- 6) Strada Vicinale Brocca (da Via Montegrappa alla provinciale Valeggio-Dorno), con una lunghezza pari a 1.230 metri;
- 7) Strada Vicinale Nebbia Speranza (dalla provinciale Alagna-Scaldasole sino al ponte sul cavo Cecconi), con una lunghezza pari a 750 metri;
- 8) Strada Vicinale Cascina Grande (dalla provinciale Alagna-Scaldasole al confine con Dorno), con una lunghezza pari a 1.440 metri;
- 9) Strada Vicinale Vecchia di Dorno (dalla Via Nazario Sauro al confine con Dorno), con una lunghezza pari a 1.770 metri;
- 10) Strada Vicinale Guzza (dalla provinciale Garlasco-Alagna al confine con Dorno), con una lunghezza pari a 2.000 metri;
- 11) Strada Vicinale di Gropello (dalla vicinale vecchia di Dorno alla vicinale Guzza), con una lunghezza pari a 690 metri;
- 12) Strada Vicinale ex-Strada Comunale Vecchia di Valeggio (dalla Via Valeggio ponte sul Fontanone al confine con Valeggio), con una lunghezza pari a 1.380 metri; tale strada è stata declassata al rango di vicinale, con dichiarazione del Sindaco del 23 novembre 1965, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.126 del 12 febbraio 1958.

Sono classificate come Strade Comunali, ai sensi della suddetta deliberazione comunale (DCC n.25/1964), i seguenti percorsi: Via Montello, Via Stricciola, Via Dante Alighieri, Vicolo del Portone, Via Roma, Via Vittorio Veneto, Via Valeggio, Via Nazario sauro, Via Piave, Via Montegrappa.

La classificazione delle strade percorrenti il territorio comunale di Alagna, sulla base delle proprie caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, è riportata nella Tavola DP07 (*Quadro conoscitivo del territorio comunale – Previsioni di PTCP vigente – Sistema della mobili-*

tà afferente il territorio comunale – scala 1:10000) della Variante di PGT, la quale sostituisce quella individuata nel PGT in vigore.

Nel medesimo elaborato della Variante di PGT (Tavola DP07) è riportata la configurazione del Centro abitato, come disposto dal Decreto Legislativo n.285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). La definizione di Centro abitato ivi contenuta è la seguente: *“un insieme di edifici, ovvero un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”*.

La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.6709 del 29 dicembre 1997 specifica ulteriormente che *“la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici”*; e che i fabbricati *“possono essere intervallati solo da strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico, con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili”*.

Oltre alla perimetrazione del Centro abitato, l'elaborato DP07 della Variante di PGT riporta anche, la perimetrazione delle aree corrispondenti alle zone edificate e alle *“zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi”*, come disposto dall'articolo 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR495/1992).

La classificazione delle strade e la definizione del perimetro del Centro abitato e delle zone edificabili, ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento, determinano le fasce di rispetto stradale, riportate anche esse nella stessa Tavola DP07 della Variante di PGT, nonché nella tavola dei vincoli territoriali in atto (Tavola DP05 della Variante di PGT).

Si evidenzia che i vincoli relativi alle fasce di rispetto stradale cartografati nel PGT in vigore (Tavola DP07 di PGT vigente) non risultano conformi alla normativa vigente in diverse situazioni, soprattutto in corrispondenza delle intersezioni stradali e dei nuclei extraurbani edificati ed edificabili, per i quali il Regolamento del Codice della Strada prevede una riduzione della fascia di rispetto stradale.

7. GLI ASPETTI AMBIENTALI E PAESISTICI DEL TERRITORIO AGRICOLO

Il quadro ambientale e paesistico del territorio agricolo di Alagna è esplicitato nei seguenti elaborati della Variante di PGT.

La nuova Tavola DP06 (*Quadro conoscitivo del territorio comunale – Sistema del territorio agricolo e sistema paesaggistico ambientale – Carta dei valori paesaggistici e ambientali* – scala 1:10000) evidenzia il territorio agricolo comunale nelle sue componenti salienti, suddivise in:

- a) aree ed elementi vegetazionali (boschi, fasce ripariali, filari e siepi), indicando specificamente le aree boscate di cui al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Pavia, che interessano diverse aree del territorio comunale, e le componenti vegetazionali minori, quali filari e siepi dedotte dalla carta di uso del suolo e dal Geoportale di Regione Lombardia, che costituiscono elementi di rilievo ecologico diffuso sul territorio; l'insieme delle fasce ripariali è stato aggiornato sulla base delle foto aeree disponibili, le quali evidenziano un ricco sistema della rete ecologica verde;
- b) sistema idrologico naturale e artificiale, costituito principalmente dal corso d'acqua maggiore del Torrente Terdoppio, e dalla rete delle acque superficiali, costituita da rogge e canali che si diramano sul territorio (Cavo Cecconi, Cavo Salvadeo, Cavo Dessi, Fontana Nocca, Roggia Vecchia) e che lambiscono il centro abitato ad Est e ad Ovest; ulteriore elemento è rappresentato da numerosi Fontanili presenti nella parte occidentale e meridionale del territorio comunale (Fontanile Cecconi, Fontanile Tessera, Fontanile Armandola, Fontanile Testascura); tale sistema idrologico si sovrappone ed interagisce con il precedente sistema vegetazionale;
- c) armatura insediativa, costituita dai vari nuclei extraurbani e cascinali e dalla rete della mobilità che si irradia sul territorio, fondamentale per l'accessibilità delle aree agricole e la fruibilità delle aree di rilievo paesaggistico;

si segnala la presenza di diverse aree extraurbane con presenza di attività particolari, che consistono in:

- Area (individuata con la sigla "F01") con un impianto per la produzione di energia elettrica con fotovoltaico (Autorizzazione Provinciale PV n.31 del 2010), localizzato nella parte Nord-Est del territorio comunale, lungo la Strada Provinciale SP29;
- Area (individuata con la sigla "F02") con un impianto per la produzione di energia elettrica con fotovoltaico (Autorizzazione Provinciale PV n.37 del 2010), localizzato nella parte Nord del territorio comunale a ridosso del centro abitato;
- Area (individuata con la sigla "F03") con un impianto per la produzione di energia elettrica con fotovoltaico (Autorizzazione Provinciale n.20 del 2012, che sostituisce l'Autorizzazione Provinciale PV n.16 del 2011), localizzato nella parte Nord-Est del territorio comunale, lungo la Strada Vicinale della Bussolina;
- Area (individuata con la sigla "BG1") con un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas (Dichiarazione di Inizio Attività DIA del 5 aprile 2012), localizzato nella parte Sud del territorio comunale, lungo la Strada Provinciale SP29;
- Area (individuata con la sigla "TR1") con un impianto per il trattamento (frantumazione) di inerti (Autorizzazione Provinciale PV n.15 del 2011), localizzato nella parte Sud del territorio comunale, lungo la Strada Provinciale SP19 verso Dorno.

Le suddette attività autorizzate all'interno del territorio agricolo, sulla base della legislazione vigente in materia, costituiscono comunque attività che presentano diverse criticità rispetto alle incidenze e agli indotti che esse stesse determinano sul paesaggio e sull'ambiente rurale e naturale, soprattutto in termini di impatto paesaggistico (impianti fotovoltaici) e in ragione del carico di traffico pesante (impianto di biogas e impianto di trattamento inerti).

Per questi ultimi (impianto di biogas e impianto di trattamento inerti) deve essere sottolineato altresì il fatto che essi sono localizzati in una posizione che, pur opportunamente distante dal centro abitato, non pare la più adeguata in riferimento al sistema ambientale preesistente (che evidenzia una ricca rete verde e rete idrologica, con presenza di fasce ripariali e boscate e una serie di cavi e fontanili di pregio, e a poca distanza dal Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 2080008 *Boschetto di Scaldasole*) e altresì

in riferimento al sistema stradale afferente, che, come si è già avuto modo di notare presenta diverse criticità: sezioni stradali ridotte, intersezioni pericolose, sovrapposizione di traffico leggero locale con traffico pesante finalizzato al carico e scarico dei prodotti delle attività.

La nuova Tavola DP06, tenuto conto di tutti gli elementi sopra descritti in sintesi, costituisce quindi il quadro conoscitivo aggiornato del territorio extraurbano e serve quale analisi preliminare per la costruzione della Rete Ecologica Comunale, contenendo anche le indicazioni date dagli atti della pianificazione territoriale sovracomunale per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale e la Rete Ecologica Provinciale.

A tale proposito si ricorda che, in base a quanto disposto da Regione Lombardia e dalla Provincia di Pavia, i Comuni sono tenuti a recepire le indicazioni della rete a verde a livello regionale e provinciale, nonché di provvedere al loro adattamento e approfondimento a livello comunale, studiando una Rete Ecologica Comunale (REC), considerando che, come già evidenziato, va garantita la continuità con i territori comunali limitrofi, vanno individuati i varchi non edificati, necessari per garantire la continuità delle connessioni ecologiche, e le nuove previsioni insediative e infrastrutturali non devono introdurre frammentazioni delle continuità naturalistiche riconosciute (DGR10962/2009, e art.II-23 NdA PTCP).

Il Comune, nell'ambito del proprio PGT, ha il compito di predisporre due elaborati tecnici specifici, che consistono in: uno schema direttore di Rete Ecologica Comunale (REC) che consenta il raffronto con le reti ecologiche dei comuni contermini, da allegare al Documento di Piano; e una carta della Rete Ecologica Comunale (REC) di maggiore dettaglio, da allegare al Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (DGR10962/2009, art.II-2, NdA PTCP).

Gli ulteriori due elaborati di riferimento del quadro agricolo, ambientale e paesistico di questa Variante di PGT sono, come già detto, i seguenti:

- a) nuova Tavola DP02, *Quadro conoscitivo del territorio comunale – Previsioni di PTCP vigente – Ambiti Agricoli di interesse Strategico* – scala 1:10000), con la cartografia degli ambiti agricoli strategici individuati dal vigente PTCP di Pavia, la cui perimetrazione, come è noto, ha valore prescrittivo ai sensi degli articoli 15, comma 5, e 18, comma 2, della LR n.12 del 2005 e ss.mm.ii.;

- b) nuova Tavola DP03, *Quadro conoscitivo del territorio comunale – Individuazione delle aree agricole nello stato di fatto ai sensi dell'art.43 della LR n.12/05 e della DGR n.8757/2008 – scala 1:10000*), con la cartografazione delle aree agricole allo stato di fatto, individuate ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis della LR n.12 del 2005 e ss.mm.ii. e DGR n.8757 del 2008, che costituiscono il riferimento per la maggiorazione percentuale del contributo di costruzione.

8. IL PGT VIGENTE E LE ISTANZE PRESENTATE

Il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Alagna, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n.5 del 11 maggio 2011, e risulta vigente a far data dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n.27 del 6 luglio 2011, Serie Avvisi e Concorsi.

.

Il vigente PGT è composto dagli elaborati del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, di seguito elencati, che sono oggetto di aggiornamento e revisione da parte della presente Variante di PGT.

La Tavola DP09 (*Previsioni di Piano – Aree di Trasformazione* - scala 1:10000) del vigente Piano di Governo del Territorio, contiene le previsioni per le diverse aree del territorio comunale, suddivise in:

- 1) *Aree del Centro Storico e del Vecchio Aggregato Urbano* (articoli 20 e 21 delle NTA), corrispondente alle Aree dei nuclei di antica formazione;
- 2) *Aree Residenziali Consolidate e di Completamento* (articoli 22, 23, 24 delle NTA), corrispondenti alle Aree del tessuto urbano consolidato residenziale;
- 3) *Aree Produttive Consolidate e di Completamento* (articoli 25 e 26 delle NTA), corrispondenti alle Aree del tessuto urbano consolidato produttivo;

nelle seguenti tipologie di aree di trasformazione:

- 4) *Aree di Trasformazione a carattere Residenziale* (articolo 15.1 delle NTA);
- 5) *Aree di Trasformazione a carattere Produttivo* (articolo 15.2 delle NTA);

e nelle seguenti tipologie di aree agricole:

- 6) *Aree Agricole Normali* (articoli 27 e 28 delle NTA);
- 7) *Aree Agricole Speciali* (articoli 27 e 29 delle NTA);
- 8) *Aree di Valore Paesaggistico-Ambientale ed Ecologiche* (articolo 30 delle NTA);
- 9) *Aree di Salvaguardia dell'Abitato* (articolo 31 delle NTA), classificate come Aree non soggette a Trasformazione Urbanistica;

- 10) *Aree di Salvaguardia e Consolidamento dell'Ambiente Naturale Esistente* (articolo 31 delle NTA), classificate anch'esse come Aree non soggette a Trasformazione Urbanistica.

La Tavola DP09 del vigente Piano di Governo del Territorio, riporta anche in modo incompleto e in alcuni casi imprecisamente i vincoli ai sensi di legge; ad esempio mancano le fasce di rispetto stradale delle strade vicinali e in corrispondenza delle intersezioni; la fascia di rispetto cimiteriale non è individuata correttamente; manca la fascia di rispetto dei pozzi; manca l'individuazione dei boschi; manca l'individuazione della fascia di tutela paesaggistica del Terdoppio.

Il Documento di Piano di PGT vigente individua specificamente i seguenti Ambiti di Trasformazione:

Ambiti confermati dall'ultimo Piano Regolatore Generale (PRG):

- TR1 (Ambito di trasformazione residenziale), su area libera, con Superficie Territoriale di 3.901mq, con possibilità di edificare 3.120,8mc;
- TR2 (Ambito di trasformazione residenziale), su area libera, con Superficie Territoriale di 4.361mq, con possibilità di edificare 3.488,8mc;
- TR3 (Ambito di trasformazione residenziale), su area libera, con Superficie Territoriale di 5.218mq, con possibilità di edificare 4.174,4mc;
- TR4 (Ambito di trasformazione residenziale), su area libera, con Superficie Territoriale di 3.862mq, con possibilità di edificare 3.089,6mc;

Ambiti di nuova previsione residenziale del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente:

- TR5 (Ambito di trasformazione residenziale), su area libera, con Superficie Territoriale di 6.013mq, con possibilità di edificare 4.810,4mc;
- TR6 (Ambito di trasformazione residenziale), su area dismessa, con Superficie Territoriale di 3.706mq, con possibilità di edificare 2.964,8mc;
- TR7 (Ambito di trasformazione residenziale), su area dismessa, con Superficie Territoriale di 4.513mq, con possibilità di edificare 3.610,4mc;
- TR8 (Ambito di trasformazione residenziale), su area libera, con Superficie Territoriale di 5.406mq, con possibilità di edificare 4.324,8mc;

- TR9 (Ambito di trasformazione residenziale), su area libera, con Superficie Territoriale di 5.782mq, con possibilità di edificare 4.625,6mc;
- TR10 (Ambito di trasformazione residenziale), su area libera, con Superficie Territoriale di 6.365mq, con possibilità di edificare 5.092,0mc;

Ambiti di nuova previsione produttiva del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente:

- TP1 (Ambito di trasformazione produttiva), su area libera, con Superficie Territoriale di 8.499mq, e un indice di utilizzazione territoriale pari a 0,60 mq/mq;
- TP2 (Ambito di trasformazione produttiva), su area libera, con Superficie Territoriale di 11.882mq, e un indice di utilizzazione territoriale pari a 0,60 mq/mq;
- TP3 (Ambito di trasformazione produttiva), su area parzialmente occupata da attività, con Superficie Territoriale di 23.867mq, e un indice di utilizzazione territoriale pari a 0,60 mq/mq.

L'insieme delle previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente viene evidenziato nella Tavola DP04 della presente Variante di PGT.

Il successivo elaborato (Tavola DP04a *Quadro conoscitivo del territorio comunale – Carta del consumo di suolo ai sensi della LR n.31/14 e s.m.i. in base alle previsioni di PGT vigente – scala 1:10000*) della Variante di PGT costituisce una prima elaborazione della carta del consumo di suolo da redigersi ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n.31 del 2014 e s.m.i., e dell'articolo 10, comma 1.e.bis della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii.

Essa classifica le aree del territorio comunale (la cui superficie territoriale desunta dallo *shapefile* è di 8.714.440 mq) in:

- la superficie agricola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.a, della Legge Regionale n.31 del 2014, comprendente le aree agricole, interne ed esterne ai centri abitati
- la superficie urbanizzata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.b, della Legge Regionale n.31 del 2014, comprendente l'area urbanizzata del tessuto urbano consolidato residenziale e produttivo, l'area urbanizzata ma a verde (corrispondente al verde privato e pubblico), e l'area urbanizzata per attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e generale; la superficie urbanizzata comprende anche gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa approvati, in corso di attuazione, in fase di completamento o già completati, costituenti ambiti di completamento del tessu-

to urbanizzato, nonché le aree per la viabilità (su ferro e su gomma) e le aree di cave, e le aree di trasformazione (TR e TP) già edificate allo stato di fatto; per le aree della viabilità si sono stimate le superficie sulla base della lunghezza delle strade pubbliche e vicinali per la larghezza media (101.320mq circa);

- la superficie urbanizzabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.b, della Legge Regionale n.31 del 2014, comprendente le aree edificabili come prevalentemente residenziali, soggette a pianificazione attuativa in corso (PL da realizzare) oppure individuate dal PGT vigente come aree libere di trasformazione residenziale (classificate come TR) o come aree libere di trasformazione produttiva (classificate come TP).

Da tale elaborazione si evince che, alla data del 2 dicembre 2014, il vigente PGT individua: una superficie urbanizzata (SUa) pari a 520.703mq e una superficie urbanizzabile (SUE) pari a 72.850mq.

La somma dei due valori ($SU_t = SU_a + SUE$) è pari a 593.553mq, vale a dire a:

- un indice di urbanizzazione territoriale ($IUT = SU_a / \text{superficie territorio comunale}$) pari a 5,98%, inferiore alla media della provincia (9,2%);
- un indice di consumo di suolo ($ICS = SU_t / \text{superficie territorio comunale}$) pari a 6,81%, anch'esso inferiore alla media della provincia (10,7%).

L'individuazione delle istanze presentate a seguito dell'avvio di procedimento della Variante di Piano di Governo del Territorio viene riportata nella Tavola DP08 (*Quadro conoscitivo del territorio comunale - Individuazione delle istanze presentate a seguito di avvio procedimento* – scala 1:1000) della presente Variante di PGT.

Si riporta di seguito l'elenco delle istanze con riferimento alla suddetta Tavola per quanto riguarda l'individuazione enumerazione delle stesse:

- 1) istanza n.1: presentata in data 5 ottobre 2020 (Prot. n.3553) con richiesta di modifica dell'azonamento dei terreni di proprietà (Foglio 4, Mappali 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122), da *Area di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico* ad *Area agricola normale* (artt. 27 e 28 delle NTA), al fine di poter coltivare il campo a riso / mais; l'azonamento di PGT vigente ad oggi vieta la trasformazione vegetazionale; si evidenzia che dal punto di vista vincolistico, l'area non è interessata dal vincolo di area boscata ai sensi del vigente Piano di

Indirizzo Forestale della Provincia di Pavia, mentre è lambita lateralmente ad Est e ad Ovest rispettivamente da una linea di elettrodotto e da una strada vicinale (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP05);

- 2) istanza n.2: presentata in data 9 ottobre 2020 (Prot. n.3645) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 6, Mappali 115 - 292), da *Area di trasformazione a carattere residenziale* (art. 15.1 delle NTA) ad *Area residenziale di completamento* (art. 23 delle NTA); l'azzoneamento di PGT vigente ad oggi individua l'area come area di trasformazione residenziale 6R (occupata da capannoni) e 7R (libera); si evidenzia che dal punto di vista vincolistico l'area non presenta vincoli in atto (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP05);
- 3) istanza n.3: presentata in data 9 ottobre 2020 (Prot. n.3646) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 6, Mappali 527 -277), da *Area di salvaguardia dell'abitato* (art. 31.1 delle NTA) ad *Area produttiva consolidata e di completamento* (artt. 25 e 26 delle NTA) (per una superficie corrispondente di circa -2.785mq di area agricola); si evidenzia che dal punto di vista vincolistico, l'area è lambita lateralmente da una linea di elettrodotto (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP05); inoltre va segnalato che l'area interessa un Ambito Agricolo Strategico individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
- 4) istanza n.4: presentata in data 9 ottobre 2020 (Prot. n.3647) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 6, Mappali 384 – 449 parte), da *Area di trasformazione a carattere residenziale* (art.15.1 delle NTA), in parte ad *Area di salvaguardia dell'abitato* (art. 31.1 delle NTA), in parte ad *Area residenziale di completamento* (art. 23 delle NTA) e in parte a strada privata; l'area che si propone di riazzonare come tessuto residenziale consolidato è di 2.700mq; l'area che si propone di riazzonare come area agricola è di +2.750mq; si evidenzia che dal punto di vista vincolistico l'area non presenta vincoli in atto con l'eccezione di un cavo irriguo passante sul confine Ovest (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP05); inoltre va segnalato che l'area interessa un Ambito Agricolo Strategico individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavo-

la del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;

- 5) istanza n.5: presentata in data 9 ottobre 2020 (Prot. n.3648) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 6, Mappale 551), da *Area residenziale di completamento* (art. 23 delle NTA) ad *Area residenziale consolidate* (art. 22 delle NTA), al fine di poter ampliare il fabbricato esistente utilizzando un indice di edificabilità maggiore;
- 6) istanza n.6: presentata in data 9 ottobre 2020 (Prot. n.3649) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 5, Mappale 374 parte), da *Area a verde privato* (art. 24 delle NTA) ad *Area residenziale di completamento* (art. 23 delle NTA);
- 7) istanza n.7: presentata in data 9 ottobre 2020 (Prot. n.3644) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 2, Mappale 452 parte), da *Area a verde privato* (art. 24 delle NTA) ad *Area residenziale di completamento* (art. 23 delle NTA);
- 8) istanza n.8: presentata in data 9 ottobre 2020 (Prot. n.3643) con richiesta di modifica della normativa relativa all'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 6, Mappale 477), al fine di consentire all'interno dell'*Area residenziale di completamento* (art. 23 delle NTA) la possibilità di *mettere animali (cavalli – asini – polli)*;
- 9) istanza n.9: presentata in data 13 ottobre 2020 (Prot. n.3715) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 5, Mappale 934), da *Area a verde privato* (art. 24 delle NTA) ad *Area residenziale di completamento* (art. 23 delle NTA);
- 10) istanza n.10: presentata in data 14 ottobre 2020 (Prot. n.3735) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 2, Mappale 459), da *Area residenziale di completamento* (art. 23 delle NTA) ad area agricola (per una superficie corrispondente di circa +1.150mq di area agricola);
- 11) istanza n.11: presentata in data 14 ottobre 2020 (Prot. n.3731) con richiesta di modifica delle disposizioni relative all'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 5, Mappali 119 – 935), al fine di potere utilizzare i portici esistenti come *stalla* per un *cavallo* (Mappale 935) e di modificare una parte della proprietà (Mappale 119

parte) da *Area di trasformazione a carattere residenziale* (art. 15.1 delle NTA) ad *Area residenziale consolidata* (art. 22 delle NTA) con intervento diretto; inoltre si chiede di inserire nella normativa di piano la possibilità di utilizzare un portico esistente quale stalla per equino; si evidenzia che dal punto di vista vincolistico l'area non presenta vincoli in atto (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP05);

- 12) istanza n.12: presentata in data 15 ottobre 2020 (Prot. n.3746) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 10, Mappale 286), da *Area agricola normale* (artt. 27 e 28 delle NTA) ad *Area produttiva* con intervento diretto (per una superficie corrispondente di circa -17.790mq di area agricola); si evidenzia che dal punto di vista vincolistico l'area non presenta vincoli in atto, ma risulta confinante con un'area boscata ai sensi del vigente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP05); inoltre va segnalato che l'area interessa un Ambito Agricolo Strategico individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
- 13) istanza n.13: presentata in data 15 ottobre 2020 (Prot. n.3745) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 10, Mappale 285), da *Area di trasformazione produttiva* (art. 15.2 delle NTA) ad area produttiva soggetta a permesso di costruire convenzionato, con l'impegno alla *realizzazione diretta della rotatoria per la messa in sicurezza della viabilità*, al fine di realizzare un *deposito per inerti*; si evidenzia che dal punto di vista vincolistico l'area non presenta vincoli in atto, ma risulta confinante con un'area boscata ai sensi del vigente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP05);
- 14) istanza n.14: presentata in data 15 ottobre 2020 (Prot. n.3744) con richiesta di adeguare l'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 10, Mappali 280 – 281 - 283), azzoneata dal PGT vigente come *Area di trasformazione produttiva* (art. 15.2 delle NTA), al fine di adeguarla all'Autorizzazione Provinciale del 2011; si evidenzia che dal punto di vista vincolistico l'area è interessata da una fascia di rispetto stradale ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento; inoltre risul-

ta confinante con un'area boscata ai sensi del vigente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP05);

e inoltre le seguenti istanze:

- 15) istanza n.15: presentata in data 30 settembre 2020 (Prot. n.3489) con richiesta di modifica delle disposizioni relative all'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 2, Particella 474), al fine di consentire una *maggiorazione volumetrica* e provvedere alla *ristrutturazione dell'immobile*;
- 16) istanza n.16: presentata in data 25 agosto 2020 (Prot. n.2987) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 6, Mappale 460 parte), da *Area di trasformazione a carattere residenziale* (art. 15.1 delle NTA) ad area agricola (per una superficie corrispondente di circa +5.785mq di area agricola);
- 17) istanza n.17: presentata in data 10 dicembre 2020 (Prot. n.4498) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 1, Mappale 154), da *Area residenziale di completamento* (art. 23 delle NTA) ad area agricola (per una superficie corrispondente di circa +890mq di area agricola);
- 18) istanza n.18: presentata in data 10 dicembre 2020 (Prot. n.4497) con richiesta di modifica dell'azzoneamento dei terreni di proprietà (Foglio 6, Mappale 16), da *Area produttiva* ad area agricola (per una superficie corrispondente di circa +4.200mq di area agricola);

e inoltre:

- 19) istanza n.19: presentata in data 30 settembre 2021 (Prot. n.3661) con richiesta per ampliamento zona residenziale al fine di costruire locali accessori a servizio dell'unità immobiliare, attraverso modifica di azzoneamento da area agricola ad area residenziale edificabile (per una superficie corrispondente di circa -350mq di area agricola); inoltre va segnalato che l'area interessa un Ambito Agricolo Strategico individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
- 20) istanza n.20: presentata in data 1 ottobre 2021 (Prot. n.3683) con richiesta per ampliamento zona residenziale al fine di costruire locali accessori a servizio dell'unità immobiliare, attraverso modifica di azzoneamento da area agricola ad

area residenziale edificabile (per una superficie corrispondente di circa -650mq di area agricola); inoltre va segnalato che l'area interessa un Ambito Agricolo Strategico individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;

- 21) istanza n.21: presentata in data 22 ottobre 2021 (Prot. n.3943) con richiesta per ampliamento zona residenziale al fine di costruire locali accessori a servizio dell'unità immobiliare, attraverso modifica di azionamento da area agricola ad area residenziale edificabile (per una superficie corrispondente di circa -750mq di area agricola); inoltre va segnalato che l'area interessa un Ambito Agricolo Strategico individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
- 22) istanza n.22: presentata in data 22 ottobre 2021 (Prot. n.3942) con richiesta di modifica di azionamento da area artigianale ad area agricola (per una superficie corrispondente di circa +8.725mq di area agricola);
- 23) istanza n.23: presentata in data 16 novembre 2021 (Prot. n.4245) con richiesta di modifica di azionamento da area di trasformazione residenziale ad area agricola (per una superficie corrispondente di circa +6.270mq di area agricola);
- 24) istanza n.24: presentata in data 16 novembre 2021 (Prot. n.4244) con richiesta di modifica di azionamento da area residenziale ad area agricola (per una superficie corrispondente di circa +1.500mq di area agricola);
- 25) istanza n.25: presentata in data 15 febbraio 2022 con richiesta di modifica di azionamento da area residenziale ad area agricola (per una superficie corrispondente di circa +9.500mq di area agricola).

Le aree che si richiede di modificare da aree urbanizzate o urbanizzabili ad aree agricole ammontano complessivamente a +40.770mq di aree agricole di PGT (istanze: 4 per +2.750mq; 10 per +1.150mq; 16 per +5.785mq; 17 per +890mq; 18 per +4.200mq;

22 per +8.725mq; 23 per +6.270mq; 24 per +1.500mq; 25 per +9.500mq); le aree che si richiede di modificare da agricole ad aree urbanizzate o urbanizzabili ammontano al valore di -22.325mq di aree agricole di PGT (istanze: 3 per -2.785mq di area agricola; 12 per -17.790mq di area agricola; 19 per -350mq di area agricola; 20 per -650mq di area agricola; 21 per -750mq di area agricola).

E' importante ricordare che:

- 1) in base alle disposizioni di cui al recente aggiornamento del PTR, *la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo è fissata: per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020; - per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014* (Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, approvato con deliberazione n.XI/411 del 19 dicembre 2018 - *Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo*, pag.20);

- 2) in base alle nuove previsioni di variante di PTCP, ai sensi del nuovo articolo IV-2 della Normativa d'attuazione:

(comma 5) Per la destinazione "Prevalentemente residenziale", in conformità con quanto previsto dal vigente PTR, si utilizza la soglia di riduzione del consumo di suolo (entro il 2020) del 20% applicata su superficie non urbanizzata estesa a tutti i comuni della Provincia di Pavia

(comma 6) Per la destinazione "Altre funzioni urbane", in conformità con quanto previsto dal vigente PTR, si utilizza la soglia di riduzione del consumo di suolo (entro il 2020) del 20% applicata su superficie non urbanizzata estesa a tutti i comuni della Provincia di Pavia

(comma 8) La soglia di riduzione individuata da Regione Lombardia per la Provincia di Pavia è riferita per l'anno 2020. A partire dall'approvazione della presente variante di PTCP, i Comuni dovranno applicare un aggiornamento della soglia, prevista per il 2020, aumentata linearmente del 2,6% annuo al fine di raggiungere l'ideale obiettivo regionale di "consumo zero" al 2050

(comma 10) Il risparmio complessivo di suolo agricolo potrà essere valutato anche in compensazione tra le due macrodestinazioni urbanistiche di riferimento (Prevalentemente residenziale – Altre funzioni urbane)

(comma 12) Le varianti di cui all'art. 97 della L.R. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 m², sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "Altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo

(comma 14) Il PGT dovrà essere corredato, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera e-bis) della L.R. 12/2005 e s.m.i. della Carta del Consumo di Suolo e della relativa Carta della qualità dei suoli liberi. Tale documentazione dovrà essere redatta ai sensi dei seguenti allegati al presente documento: - Allegato A2: Contenimento di consumo di suolo – Criteri di qualità per l'applicabilità della soglia (con particolare riferimento alla tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici); - Allegato A3: Criteri per la Carta di consumo di suolo del PGT; oltre che ai sensi dell'articolato ambientale e paesaggistico del PTCP.

Considerando quanto sopra evidenziato, rispetto ad una superficie di aree di trasformazione su terreno libero previste dal vigente PGT (al 2 dicembre 2014), corrispondenti a 40.810mq di funzioni residenziali e a 32.040mq di altre funzioni, la riduzione del consumo di suolo da prevedere al 2027, in adeguamento alla Legge Regionale n.31 del 2014 e ss.mm.ii., considerando l'approvazione del presente PGT nel 2022 e il suo aggiornamento nel successivo quinquennio, sarà da prevedere nei valori non inferiori a un valore di +17.089mq da funzioni residenziali ad agricolo e a un valore di +12.239 da altre funzioni ad agricolo; tali superficie dovranno essere per l'appunto essere ridestinate da aree urbanizzate e urbanizzabili ad aree per l'agricoltura.

Si allega di seguito tabella dalla quale si evincono i calcoli di riferimento per la riduzione del consumo di suolo agricolo ai sensi della pianificazione sovracomunale.

	Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale (mq)	riduzione prevista (mq)	Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane (mq)	riduzione prevista (mq)
superficie complessiva vigente al 2 dicembre 2014	40.810	0	32.040	0
riduzione al 2020 (20%)	32.648	8.162	25.632	6.408
riduzione al 2021 (2,6%)	31.587	1.061	24.799	833
<i>riduzione al 2022 (2,6%)</i>	<i>30.526</i>	<i>1.061</i>	<i>23.966</i>	<i>833</i>
riduzione al 2023 (2,6%)	29.465	1.061	23.133	833
riduzione al 2024 (2,6%)	28.404	1.061	22.300	833
riduzione al 2025 (2,6%)	27.343	1.061	21.467	833
riduzione al 2026 (2,6%)	26.282	1.061	20.634	833
<i>riduzione al 2027 (2,6%)</i>	<i>25.221</i>	<i>1.061</i>	<i>19.801</i>	<i>833</i>
riduzione al 2028 (2,6%)	24.160	1.061	18.968	833
riduzione al 2029 (2,6%)	23.098	1.061	18.135	833
riduzione al 2030 (2,6%)	22.037	1.061	17.302	833
riduzione al 2031 (2,6%)	20.976	1.061	16.469	833
riduzione al 2032 (2,6%)	19.915	1.061	15.636	833
riduzione al 2033 (2,6%)	18.854	1.061	14.802	833
riduzione al 2034 (2,6%)	17.793	1.061	13.969	833
riduzione al 2035 (2,6%)	16.732	1.061	13.136	833
riduzione al 2036 (2,6%)	15.671	1.061	12.303	833
riduzione al 2037 (2,6%)	14.610	1.061	11.470	833
riduzione al 2038 (2,6%)	13.549	1.061	10.637	833
riduzione al 2039 (2,6%)	12.488	1.061	9.804	833
riduzione al 2040 (2,6%)	11.427	1.061	8.971	833
riduzione al 2041 (2,6%)	10.366	1.061	8.138	833
riduzione al 2042 (2,6%)	9.305	1.061	7.305	833
riduzione al 2043 (2,6%)	8.244	1.061	6.472	833
riduzione al 2044 (2,6%)	7.183	1.061	5.639	833
riduzione al 2045 (2,6%)	6.121	1.061	4.806	833
riduzione al 2046 (2,6%)	5.060	1.061	3.973	833
riduzione al 2047 (2,6%)	3.999	1.061	3.140	833
riduzione al 2048 (2,6%)	2.938	1.061	2.307	833
riduzione al 2049 (2,6%)	1.877	1.061	1.474	833
riduzione al 2050 (2,6%)	816	1.061	641	833
riduzione al 2051 (2,6%)	0	816	0	641
		40.810		32.040

9. GLI OBIETTIVI DI PGT

Vale la pena ribadire qui quanto evidenziato dalla Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. (*Legge per il Governo del Territorio*) per l'individuazione degli obiettivi di piano, sia di natura qualitativa che quantitativa, nonché delle politiche da attuare coerentemente sull'intero territorio comunale.

L'articolo 8, comma 2, della LR 12/05 stabilisce espressamente che il Piano di Governo del Territorio, nel proprio Documento di Piano, ha tre compiti principali, ovvero:

- a) individuare gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;
- b) determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovra comunale;
- c) determinare, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l'edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale.

Tali questioni devono essere pertanto affrontate e declinate specificamente nella presente Variante del Piano di Governo del Territorio, anche alla luce delle criticità emerse dall'analisi del vigente strumento di pianificazione urbanistica generale, l'attuale PGT, nonché dall'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio comunale, come esPLICITATO in questa relazione e nelle tavole ad essa allegate.

Di fatto, la revisione e l'ampliamento dell'intero quadro ricognitivo e programmatico di PGT, costituiscono quindi il primo volontario intento del nuovo piano territoriale comu-

nale, e nel contempo rappresentano il presupposto indispensabile per la definizione degli obiettivi previsionali di pianificazione all'interno del Comune.

Tali obiettivi principali possono essere sintetizzati in tre temi fondamentali, che sono sviluppati e approfonditi nei successivi punti:

- la riduzione del consumo di suolo agricolo;
- la rigenerazione urbana e il riuso dell'edificato;
- il rafforzamento della rete ecologica.

A questi obiettivi se ne aggiungono un quarto e un quinto, anch'essi molto importanti:

- il primo consiste nella rivisitazione dei criteri di attuazione degli interventi, agevolando gli interventi e argomentando meglio i contenuti di carattere qualitativo, interni ed esterni;
- il secondo riguarda la semplificazione della normativa del PGT, nonché l'aumento del grado di flessibilità del piano, per rendere la pianificazione di previsione adeguata alla creazione di nuove opportunità, ampie e diversificate, e funzionale alla semplicità di cambiamento o variazione in relazione alle istanze future.

Di seguito si cerca di strutturare i principali obiettivi qualitativi (e quantitativi) e ipotizzare le maggiori politiche positive (e realizzabili), da sostenere per il prossimo periodo nel nuovo governo del territorio comunale di Alagna.

Tabella: Sinossi degli obiettivi qualitativi e quantitativi della Variante al PGT

Obiettivo generale	Obiettivo specifico
1 Aggiornamento complessivo, controllo e completamento, del quadro conoscitivo di riferimento per il territorio comunale	Rivedere gli elaborati vigenti; elaborare nuovi elaborati, specifici e utili per le previsioni di piano, relativi ai seguenti temi: pianificazione e programmazione sovracomunale; vincoli territoriali in atto; valutazione delle istanze e del PGT vigente; sistema insediativo e infrastrutturale; sistema agricolo ed ecologico
2 Diminuzione del consumo di suolo e compattazione della forma urbana	<p>Contenere le dimensioni di superfici territoriali complessive delle aree di nuova previsione del vigente PGT, in particolare quelle relative all'individuazione degli ambiti di trasformazione esterni al centro edificato, finalizzandole al reale completamento dei tessuti urbanizzati esistenti, piuttosto che alle espansioni eccessive verso il territorio agricolo</p> <p>Valutare un dimensionamento di piano delle nuove destinazioni per la residenza e per attività produttive, basato soprattutto su un adeguato proporzionamento delle quantità anche in rapporto alle varie soluzioni localizzative</p>
3 Rigenerazione urbana: riutilizzazione e riqualificazione dei tessuti urbani e del patrimonio edilizio preesistenti	<p>Agevolare il recupero delle aree e dei fabbricati del nucleo di antica formazione, eliminando le prescrizioni eccessive e inserendo direttive per gli interventi da effettuarsi in coerenza e compatibilità con il contesto, eventualmente da assoggettare a parere della Commissione Paesaggio del Comune</p> <p>Riqualificare le aree degradate, residenziali e non, ivi comprese le aree libere intercluse e non utilizzate, localizzate internamente al centro edificato o nella zona di frangia dell'abitato, attraverso un coerente inserimento nel contesto delle preesistenze ambientali e della rete verde</p> <p>Riutilizzare e recuperare i nuclei cascinali non più usati ai fini agricoli, anche al fine di evitare la perdita definitiva di complessi di particolare rilevanza dal punto di vista storico e insediativo, specialmente in un territorio comunale ancora prevalentemente agricolo come quello di riferimento</p>
4 Revisione puntuale e miglioramento delle attrezzature pubbliche comunali e al servizio della cittadinanza	Rivedere il Piano dei Servizi, eliminando le aree non necessarie ai fini della pubblica utilità per la cittadinanza, agevolando il miglioramento delle aree per attrezzature esistenti, prevedendo le nuove zone per servizi e impianti necessarie per i residenti, anche in rapporto alla rete verde comunale
5 Tutela, valorizzazione e sviluppo della rete ecologica a livello comunale, quale sistema integrato di boschi alberati e spazi verdi	Salvaguardare e consolidare la rete ecologica esistente, in modo che le previsioni di piano siano il più possibile compatibili con le sensibilità ambientali presenti, e che sia evitata la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali

	<p>Valorizzare e sviluppare la rete ecologica comunale individuando le parti che necessitano di completamento, lineare o diffuso, e anche in particolare modo le aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale, conseguenti alle ipotesi di intervento previste dalla pianificazione che producono consumo di suolo agricolo</p> <p>Adeguare il livello di fruibilità e percezione delle aree di valore paesaggistico e ambientale, anche in relazione alla rete ecologica locale, riconsiderandole come risorse dell'ambito comunale, non solo come elementi di trasformazione positiva della qualità ambientale, ma anche ai fini di un miglioramento della qualità della vita e delle attività del tempo libero</p>
6	<p>Revisione delle quantità, delle localizzazioni, delle conformazioni, dei parametri e dei criteri di intervento per gli Ambiti di Trasformazione da attuare con il novo PGT</p> <p>Rivedere i parametri quantitativi, in relazione all'effettiva fattibilità degli interventi, valutando la possibilità di: aumentare gli indici territoriali, ampliare la gamma di destinazioni d'uso, definire i sub-comparti attuativi, ridurre le cessioni di aree obbligatorie e adeguare le opere urbanizzative interne ed esterne ai comparti, alle reali esigenze pubbliche complessive dei residenti sul territorio comunale</p> <p>Rimodulare i criteri di intervento negli ambiti di trasformazione, precisando gli aspetti di sostenibilità, di ambientazione e di inserimento paesaggistico, nonché l'importanza delle relazioni tra il progetto su tali aree e il contesto di riferimento, avendo come obiettivo costante quello del miglioramento o della riqualificazione, indotti o prodotti, sulle parti di città e di campagna al contorno dagli interventi previsti nell'attuazione delle aree di trasformazione</p>
7	<p>Riorganizzazione e riformulazione della normativa di piano con chiarezza (tenendo presente che essa diventa maggiormente efficace se garantisce semplicità e opportunità delle regole)</p> <p>Chiarire e semplificare le norme, in particolare modo precisando i punti della normativa, che possono essere soggetti a diverse interpretazioni, rendendo gli enunciati più semplici e precisi</p> <p>Limitare la quantità di norme, stabilendo le regole in quantità non superiore a quello verosimilmente utile per l'attuazione e la realizzazione del piano e dei suoi obiettivi</p> <p>Variare le norme, aumentando il grado di opportunità offerto, al fine di avere una normativa non eccessivamente rigida e vincolante, mantenendo solo i divieti che servono realmente</p>

Si evidenzia che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 18 luglio 2020, sono stati individuati gli indirizzi per la redazione della Variante di PGT del Comune di Alagna, che di seguito si riportano integralmente:

- a. *la Variante del PGT di Alagna ha come finalità principale la revisione delle scelte operate nel piano vigente alla luce della recente situazione economica e sociale, e delle nuove esigenze da parte della collettività, ovvero dei cittadini e degli operatori, delle associazioni e delle istituzioni locali;*
- b. *a tal fine, si ritiene opportuno che gli obiettivi e le scelte della Variante, da parte dell'Amministrazione Comunale, siano precisati in base alla concertazione con gli operatori, le associazioni e le istituzioni locali, e alla partecipazione dei cittadini, in modo da realizzare un disegno il più possibile condiviso per il territorio comunale;*
- c. *a supporto della variante sono considerati importanti l'attualizzazione ed il completamento del quadro conoscitivo di PGT vigente, che evidenzino, con riguardo all'intero territorio comunale, lo stato di fatto e le criticità degli elementi cogenti della pianificazione sovracomunale e dell'insieme completo dei vincoli territoriali, nonché del sistema della mobilità, e dell'assetto urbano e agricolo;*
- d. *è altresì fondamentale approfondire il tema del paesaggio nel suo insieme attraverso un'analisi delle aree per le loro caratteristiche e il loro uso al fine della valorizzazione del territorio;*
- e. *inoltre, sarà necessario svolgere uno studio particolare sugli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano del PGT, e sui criteri d'intervento ivi stabiliti; le eventuali variazioni degli stessi dovranno essere definite anche considerando le istanze presentate, tenendo conto sia dell'attuale situazione congiunturale sia della realizzazione dei servizi;*
- f. *infine, la revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi dovrà tendere alla predisposizione di uno strumento pianificatorio e normativo semplice e flessibile, vale a dire di facile comprensione e applicazione, anche in termini di attuazione in tempi ragionevoli delle previsioni di piano;*
- g. *i suddetti indirizzi basilari per la Variante di PGT saranno il motivo di fondo per una rielaborazione del Piano di Governo del Territorio che, partendo dalle potenzialità e dalle criticità del territorio, metta le fondamenta per un'idea di sviluppo*

ambientalmente sostenibile, ma anche maggiormente rispondente alle esigenze locali;

- h. *in questi termini, la Variante di PGT perseguirà prioritariamente l'obiettivo strategico di riqualificazione complessiva del territorio e delle sue relazioni, riequilibrando e favorendo lo sviluppo qualitativo dei servizi, dell'abitare, delle attività economiche senza dimenticare la qualità del vivere;*

oltre agli indirizzi sopra esposti, le motivazioni che guidano la decisione di Giunta sono:

- *una più rapida ed efficace consultazione degli elaborati e delle relative norme, mediante una sistemazione generale dei documenti interessanti il Piano delle Regole, il Documento di Piano ed il Piano dei Servizi;*
- *la valutazione dell'inserimento e/o della modifica di Ambiti di Trasformazione comportante la modifica del Documento di Piano e la cartografia del Piano delle Regole.*

10. LA VARIANTE DI PGT

La presente Variante di PGT ha interessato le seguenti aree, individuate negli elaborati di Piano di Governo del Territorio vigente:

- a. Area individuata con la lettera 'a', con modifica dell'azzoneamento da area del *Tessuto urbano consolidato*, e in particolare *Area residenziale di completamento*, di cui all'articolo 22 delle NTA vigenti, ad *Area agricola* ed in particolare ad *Area agricola produttiva*, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +1.150mq di area agricola);
- b. Area individuata con la lettera 'b', con modifica dell'azzoneamento da *Area di Trasformazione a carattere residenziale*, di cui all'articolo 15 delle NTA vigenti, ad *Aree del Tessuto urbano consolidato residenziale* ed in particolare ad *Area di Rigenerazione Urbana RU*, di cui all'articolo 27 delle NTA variate del Piano delle Regole (senza modifica della superficie urbanizzata ed urbanizzabile);
- c. Area individuata con la lettera 'c', con modifica dell'azzoneamento da area del *Tessuto urbano consolidato*, e in particolare *Area a verde privato*, di cui all'articolo 24 delle NTA vigenti, ad *Aree del Tessuto urbano consolidato residenziale* ed in particolare ad *Area residenziale di completamento*, di cui all'articolo 27 delle NTA variate del Piano delle Regole (senza modifica della superficie urbanizzata ed urbanizzabile);
- d. Area individuata con la lettera 'd', con modifica dell'azzoneamento da area del *Tessuto urbano consolidato*, e in particolare *Area residenziale di completamento*, di cui all'articolo 22 delle NTA vigenti, ad *Area agricola* ed in particolare ad *Area agricola produttiva*, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +890mq di area agricola);
- e. Area individuata con la lettera 'e', con modifica dell'azzoneamento da *Area non soggetta a trasformazione urbanistica*, e in particolare area di *Salvaguardia abitato*, di cui all'articolo 31 delle NTA vigenti, ad *Aree del Tessuto urbano consolidato produttivo*, di cui all'articolo 28 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di -2.785mq di area agricola);

si evidenzia che la suddetta area 'e' è interessata per metà (lato Est) da un *Ambito Agricolo Strategico* individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;

- f. Area individuata con la lettera 'f', con modifica dell'azzoneamento da *Area di Trasformazione a carattere produttivo*, di cui all'articolo 15 delle NTA vigenti, ad *Area agricola* ed in particolare ad *Area agricola produttiva*, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +8.725mq di area agricola);
- g. Area individuata con la lettera 'g', con modifica dell'azzoneamento da *Area di Trasformazione a carattere produttivo*, di cui all'articolo 15 delle NTA vigenti, ad *Area agricola* ed in particolare ad *Area agricola produttiva*, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +11.950mq di area agricola);
- h. Area individuata con la lettera 'h', con modifica dell'azzoneamento da area del *Tessuto urbano consolidato*, e in particolare *Area a verde privato*, di cui all'articolo 24 delle NTA vigenti, ad *Aree del Tessuto urbano consolidato residenziale* ed in particolare ad *Area residenziale di completamento*, di cui all'articolo 27 delle NTA variate del Piano delle Regole (senza modifica della superficie urbanizzata ed urbanizzabile);
- i. Area individuata con la lettera 'i', con modifica dell'azzoneamento da area del *Tessuto urbano consolidato*, e in particolare *Area a verde privato*, di cui all'articolo 24 delle NTA vigenti, ad *Aree del Tessuto urbano consolidato residenziale* ed in particolare ad *Area residenziale di completamento*, di cui all'articolo 27 delle NTA variate del Piano delle Regole (senza modifica della superficie urbanizzata ed urbanizzabile);
- j. Area individuata con la lettera 'l', con modifica dell'azzoneamento da *Area di Trasformazione a carattere residenziale*, di cui all'articolo 15 delle NTA vigenti, ad *Aree del Tessuto urbano consolidato residenziale* ed in particolare ad *Area di completamento* soggetta a Permesso di Costruire Convenzionato, di cui all'articolo 27 delle NTA variate del Piano delle Regole (coi una modifica della superficie agricola per una superficie corrispondente di -500mq di area agricola);

si evidenzia che la suddetta area 'l' è interessata parzialmente da un *Ambito Agricolo Strategico* individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;

- k. Area individuata con la lettera 'm', con modifica dell'azzoneamento da *Area di Trasformazione a carattere residenziale*, di cui all'articolo 15 delle NTA vigenti, ad *Area agricola* ed in particolare ad *Area agricola produttiva*, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +3.200mq di area agricola);
- l. Area individuata con la lettera 'n', con modifica dell'azzoneamento da *Area di Trasformazione a carattere residenziale*, di cui all'articolo 15 delle NTA vigenti, ad *Area agricola* ed in particolare ad *Area agricola produttiva*, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +5.785mq di area agricola);
- m. Area individuata con la lettera 'o', con modifica della scheda dell'Ambito di Trasformazione, individuato come *Ambito di Trasformazione ATP5*, di cui all'24 delle Norme di indirizzo del Documento di Piano variato (senza modifica della superficie urbanizzata ed urbanizzabile);
- n. Area individuata con la lettera 'p', con modifica dell'azzoneamento da *Area non soggetta a trasformazione urbanistica*, e in particolare area di *Salvaguardia abitato*, di cui all'articolo 31 delle NTA vigenti, ad *Aree del Tessuto urbano consolidato residenziale* ed in particolare ad *Area residenziale di completamento*, di cui all'articolo 27 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di -350mq di area agricola);

si evidenzia che la suddetta area 'p' è interessata da un *Ambito Agricolo Strategico* individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;

- o. Area individuata con la lettera 'q', con modifica dell'azzoneamento da *Area non soggetta a trasformazione urbanistica*, e in particolare area di *Salvaguardia abitato*, di cui all'articolo 31 delle NTA vigenti, ad *Aree del Tessuto urbano consolidato residenziale* ed in particolare ad *Area residenziale di completamento*, di cui all'articolo 27 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di -1.400mq di area agricola);
- si evidenzia che la suddetta area 'p' è interessata da un *Ambito Agricolo Strategico* individuato dal vigente PTCP di Pavia (si veda la tavola del nuovo quadro conoscitivo DP02) ed è pertanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III-3 ed alla procedura di modifica prevista dall'articolo I-7 della Normativa di attuazione dello stesso PTCP vigente, mediante adozione con decreto presidenziale e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
- p. Area individuata con la lettera 'r', con modifica dell'azzoneamento da *Area di Trasformazione a carattere residenziale*, di cui all'articolo 15 delle NTA vigenti, ad *Area agricola* ed in particolare ad *Area agricola produttiva*, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +6.270mq di area agricola);
- q. Area individuata con la lettera 's', con modifica dell'azzoneamento da area del *Nucleo di antica formazione* e in particolare *Area del centro storico vecchio aggregato urbano*, di cui agli articoli 20 e 21 delle NTA vigenti, ad *Area agricola* ed in particolare ad *Area agricola produttiva*, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +1.500mq di area agricola);
- r. Area individuata con la lettera 't', con modifica dell'azzoneamento da *Area non soggetta a trasformazione urbanistica*, e in particolare area di *Salvaguardia abitato*, di cui all'articolo 31 delle NTA vigenti, ad *Area del Piano dei Servizi*, di cui all'articolo 25 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di -5.600mq di area agricola);
- s. Area individuata con la lettera 'u', con modifica dell'azzoneamento da *Area di Trasformazione a carattere residenziale*, di cui all'articolo 15 delle NTA vigenti, ad *Area agricola* ed in particolare ad *Area agricola produttiva*, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +3.300mq di area agricola);

- t. Area individuata con la lettera 'v', con modifica dell'azzoneamento da Area di Trasformazione a carattere residenziale, di cui all'articolo 15 delle NTA vigenti, ad Area agricola ed in particolare ad Area agricola produttiva, di cui all'articolo 29 delle NTA variate del Piano delle Regole (per una superficie corrispondente di +3.700mq di area agricola).

Ai fini del *bilancio ecologico* si hanno le seguenti quantità di:

aree variate e riazionate come agricole:

per una superficie corrispondente di +1.150mq di area agricola (lettera 'a')
per una superficie corrispondente di +890mq di area agricola (lettera 'd')
per una superficie corrispondente di +8.725mq di area agricola (lettera 'f')
per una superficie corrispondente di +11.950mq di area agricola (lettera 'g')
per una superficie corrispondente di +3.200mq di area agricola (lettera 'm')
per una superficie corrispondente di +5.785mq di area agricola (lettera 'n')
per una superficie corrispondente di +6.270mq di area agricola (lettera 'r')
per una superficie corrispondente di +1.500mq di area agricola (lettera 's')
per una superficie corrispondente di +3.300mq di area agricola (lettera 'u')
per una superficie corrispondente di +3.700mq di area agricola (lettera 'v')

per un totale di: 46.470mq di aree variate e riazionate come agricole

aree variate e riazionate come urbanizzate e urbanizzabili:

per una superficie corrispondente di -2.785mq di area agricola (lettera 'e')
per una superficie corrispondente di -500mq di area agricola (lettera 'l')
per una superficie corrispondente di -350mq di area agricola (lettera 'p')
per una superficie corrispondente di -1.400mq di area agricola (lettera 'q')
per una superficie corrispondente di -5.600mq di area agricola (lettera 't')

per un totale di: 10.135mq di aree variate riazionate come urbanizzate e urbanizzabili

Il *bilancio ecologico* verificato nell'ambito della presente variante comporta un effettivo aumento delle aree azionate come aree agricole pari a 35.835 mq.

Si evidenziano qui sotto le specifiche modifiche della presente Variante di PGT con riguardo agli Ambiti di Trasformazione sia di tipo residenziale sia di tipo produttivo, che diminuiscono entrambi riducendo il consumo di suolo agricolo di previsione del Piano di Governo del Territorio comunale.

Per quanto attiene agli Ambiti di Trasformazione si evidenzia che il vigente Piano di Governo del Territorio prevede un totale di 49.127mq di superficie territoriale destinata ad Ambiti di Trasformazione Residenziale ATR (corrispondenti ad una SLP di 13.101mq e a 262 abitanti teorici) e 44.248mq di superficie territoriale destinata ad Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP (corrispondenti ad una SLP di 26.549mq), come si evince dalla successiva tabella riassuntiva.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL VIGENTE PGT

AMBITO		ST (MQ)	SLP (MQ)	ABITANTI TEORICI
ATR1	RESIDENZIALE	3.901	1.040	21
ATR2	RESIDENZIALE	4.361	1.163	23
ATR3	RESIDENZIALE	5.218	1.391	28
ATR4	RESIDENZIALE	3.862	1.030	21
ATR5	RESIDENZIALE	6.013	1.603	32
ATR6	RESIDENZIALE	3.706	988	20
ATR7	RESIDENZIALE	4.513	1.203	24
ATR8	RESIDENZIALE	5.406	1.442	29
ATR9	RESIDENZIALE	5.782	1.542	31
ATR10	RESIDENZIALE	6.365	1.697	34
ATP1	PRODUTTIVO	8.499	5.099	
ATP2	PRODUTTIVO	11.882	7.129	
ATP3	PRODUTTIVO	23.867	14.320	
ATR	TOTALE AT RESIDENZIALI	49.127	13.101	262
ATP	TOTALE AT PRODUTTIVI	44.248	26.549	

La presente Variante di PGT riduce l'estensione degli Ambiti di Trasformazione individuati dal Documento di Piano (si veda Tavola delle previsioni variata), diminuendo gli Ambiti di Trasformazione Residenziale a 21.000mq di superficie territoriale (corrispondente ad una SLP di 5.600mq e a 112 abitanti teorici) e gli Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP a 23.800mq di superficie territoriale (corrispondente ad una SLP di 14.250mq), come si evince dalla successiva tabella riassuntiva.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DALLA PRESENTE VARIANTE DI PGT

AMBITO		ST (MQ)	SLP (MQ)	ABITANTI TEORICI
AT1	RESIDENZIALE	6.000	1.600	32
AT2	RESIDENZIALE	4.500	1.200	24
AT3	RESIDENZIALE	6.000	1.600	32
AT4	RESIDENZIALE	4.500	1.200	24
AT5	PRODUTTIVO	23.800	14.280	
ATR	TOTALE AT RESIDENZIALI	21.000	5.600	112
ATP	TOTALE AT PRODUTTIVI	23.800	14.280	

A maggiore specificazione di quanto sopra indicato si riporta di seguito tabella comparativa degli Ambiti di Trasformazione di PGT vigente e di PGT variato.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL VIGENTE PGT E DAL PGT VARIATO

VIGENTE	ST (MQ)	SLP (MQ)	AB.		VIGENTE	ST (MQ)	SLP (MQ)	AB.
ATR1	3.901	1.040	21	RES	-	-	-	-
ATR2	4.361	1.163	23	RES	-	-	-	-
ATR3	5.218	1.391	28	RES	AT1	6.000	1.600	32
ATR4	3.862	1.030	21	RES	AT2	4.500	1.200	24
ATR5	6.013	1.603	32	RES	AT3	6.000	1.600	32
ATR6	3.706	988	20	RES	-	-	-	-
ATR7	4.513	1.203	24	RES	AT4	4.500	1.200	24
ATR8	5.406	1.442	29	RES	-	-	-	-
ATR9	5.782	1.542	31	RES	-	-	-	-
ATR10	6.365	1.697	34	RES	-	-	-	-
ATP1	8.499	5.099		PROD	-	-	-	-
ATP2	11.882	7.129		PROD	-	-	-	-
ATP3	23.867	14.320		PROD	AT5	23.800	14.280	-
TOT ATR	49.127	13.101	262	RES	TOT ATR	21.000	5.600	112
TOT ATP	44.248	26.549		PROD	TOT ATP	23.800	14.280	-